



Libera Università Internazionale degli studi sociali Guido Carli

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Cattedra di Diritto del lavoro

**IL LAVORO MINORILE: STORIA, ANALISI E TUTELA GIURIDICA  
DEL FENOMENO**

**RELATORE**

Chiar.mo Prof. Raffaele Fabozzi

**CORRELATORE**

Chiar.mo Prof. Roberto Pessi

**CANDIDATA**

Ludovica Moro

Matr. 157433

ANNO ACCADEMICO 2022/2023

## **INDICE**

<b>INTRODUZIONE</b>	pag. 4-6
---------------------	----------

### **CAPITOLO I**

#### **ORIGINI ED ELEMENTI STORICO CULTURALI DEL LAVORO MINORILE**

1. Evoluzione storica	
1.1 La situazione nella società preindustriale	pag. 7-9
1.2 Prima e seconda rivoluzione industriale	pag. 9-11
1.3 Il XX secolo	pag. 11-14
2. Il lavoro minorile oggi	pag. 14-17
3. Le diverse tipologie di lavoro minorile	pag. 18-22
4. Le cause del lavoro minorile	pag. 22-26
5. Gli effetti del lavoro minorile	pag. 26-29

### **CAPITOLO II**

#### **LA DISCIPLINA NORMATIVA ITALIANA**

1. Evoluzione storica del lavoro minorile in Italia	pag. 30-34
2. Orario di lavoro	pag. 34-36
3. Divieto di lavoro notturno	pag. 36-38
4. La contrattazione	pag. 38-41
5. L'apprendistato	pag. 41-48
6. I lavori vietati	pag. 48-50
7. La sicurezza sul lavoro	pag. 51-57
8. Le tutele previdenziali	pag. 57-61
9. Il regime sanzionatorio	pag. 61-63

## **CAPITOLO III**

### **LA RILEVANZA INTERNAZIONALE DEL FENOMENO**

1. L'Organizzazione Internazionale del lavoro (ILO)	pag. 64-66
2. La dichiarazione dei diritti del fanciullo	pag. 66-68
3. Convenzione ILO 138/1973	pag. 68-70
4. Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 1989	pag. 70-73
5. La protezione contro lo sfruttamento economico: l'art. 32	pag. 73-77
6. L'IPEC	pag. 77-78
6.1 Responsabilità sociale d'impresa (CSR)	pag. 78-79
6.2 L'istruzione	pag. 79-80
6.3 L'ispettorato del lavoro	pag. 80-82
7. La normativa europea	pag. 82-86
8. Convenzione ILO 182/1999	pag. 86-89
9. Dati sul lavoro minorile nel mondo	pag. 89-94

## **CAPITOLO IV**

### **ASPETTI PROBLEMATICI DEL LAVORO MINORILE**

1. Lavoro forzato	pag. 95-100
2. La tratta di minori	pag. 100-104
3. Lo sfruttamento sessuale minorile	pag. 104-106
3.1 Lo sfruttamento sessuale minorile nel mondo	pag. 106-107
3.2 La prostituzione minorile in Italia	pag. 107-109
4. I minori e i conflitti armati	pag. 109-112
5. Il lavoro tra il lavoro minorile e la criminalità organizzata	pag. 112-114
6. Il lavoro minorile in Calabria	pag. 114-116
<b>CONCLUSIONI</b>	pag. 116-119
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	pag. 119-123

## INTRODUZIONE

Scopo del presente lavoro è quello di trattare un tema di cui forse non si parla abbastanza in quanto spesso considerato superato o povero di spunti di riflessione, ma che è invece molto più attuale di quanto possa sembrare e che necessita maggiore attenzione e ulteriori considerazioni. Un argomento indubbiamente spinoso, le cui radici sono molto antiche, ma che rappresenta ancora oggi una sfida globale: il lavoro minorile.

Un fenomeno così complesso e delicato richiede un'analisi approfondita, atta a comprendere le sue origini, il suo sviluppo, la sua tutela giuridica ed eventuali strategie di intervento. Pertanto, la tematica sarà affrontata sotto vari punti di vista e verranno esaminate le sue molteplici sfaccettature.

Il primo capitolo verterà sull'evoluzione storica del lavoro minorile, dalla società preindustriale ai giorni nostri, con approfondimenti riguardanti le attività di lavoro svolte dai minori nel tempo - in Italia e in altri Paesi - dati, le prime tutele giuridiche, l'introduzione della scuola dell'obbligo, la fondamentale distinzione tra *child work* e *child labour* e le teorie interpretative sul lavoro minorile. Seguiranno poi informazioni relative alle diverse tipologie di lavoro minorile individuate da Save The Children e dall'Unicef, nonché cause ed effetti del fenomeno, con testimonianze dei diretti interessati.

Il secondo capitolo tratterà la normativa italiana sul tema. Fondamentale è l'evoluzione storica del fenomeno nel nostro Paese, a partire dall'unità di Italia, momento in cui per la prima volta si avvertì la necessità di avere una tutela giuridica in materia: verrà innanzitutto analizzato il contesto storico – sociale, con informazioni riguardanti le tipologie di lavori svolte dai minori, le loro condizioni lavorative, le differenze tra bambini e bambine e le prime leggi volte a tutelarli.

Verranno poi trattati tutti gli aspetti normativi in materia, che mostreranno le principali differenze con la normativa per i lavoratori adulti, a partire dall'orario di lavoro, con un approfondimento sul divieto di lavoro notturno, la particolare disciplina sulla contrattazione collettiva, con annessi importanti riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, il contratto di apprendistato, i lavori vietati, la sicurezza sul lavoro e le tutele previdenziali, per concludere con il regime sanzionatorio.

Il terzo capitolo sarà invece dedicato alla rilevanza internazionale del lavoro minorile e la relativa normativa. Verranno esaminati i ruoli e le funzioni di importanti organizzazioni, in particolar modo l'IPEC (International Programme on the Elimination of Child Labour), programma dell'ILO che ha lo scopo di eliminare progressivamente il lavoro minorile, tramite una sezione di Responsabilità sociale d'impresa, l'ispettorato del lavoro e la promozione dell'istruzione.

Saranno analizzati molteplici strumenti normativi, il primo dei quali è la Dichiarazione di Ginevra nel 1924, nella quale vennero statuiti cinque principi fondamentali e la Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo del 1959, composta da dieci principi, dove per la prima volta ci si riferisce al minore come soggetto di diritti al pari di tutti gli altri essere umani, si parla del diritto all'educazione e all'istruzione e viene introdotto il concetto di "superiore interesse del fanciullo"; fondamentali sono poi la Convenzione ILO 138/1973, conosciuta come Convenzione sull'età minima, introdotta con l'intento di arginare il più possibile lo sfruttamento minorile, la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 e in particolar modo l'art. 32 che tratta della protezione contro lo sfruttamento economico dei minori, la Convenzione ILO 182/1999, che prende il nome di Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile. Vi sarà infine una raccolta di dati sul lavoro minorile nel mondo, con delle possibili soluzioni per contrastare tale fenomeno nel futuro.

Il quarto e ultimo capitolo tratterà invece degli aspetti problematici del lavoro minorile, non solo a livello globale ma anche nel nostro Paese, proprio per sottolineare come una realtà che sembra così distante da noi sia in realtà molto più vicina di quello che crediamo; per questo motivo ho deciso di focalizzare la mia attenzione sul legame tra il lavoro minore e la criminalità organizzata, in particolar modo in Calabria, dove su idea del giudice Roberto Di Bella, presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, è stato creato il progetto “Liberi di scegliere”, volto ad allontanare i minori dalle famiglie appartenenti alla Ndrangheta, in modo da permettere loro di avere una vita migliore.

# CAPITOLO I

## ORIGINI ED ELEMENTI STORICO CULTURALI DEL LAVORO MINORILE

### 1. Evoluzione storica

#### 1.1 La situazione nella società preindustriale

Quando si parla di lavoro minorile, ci si riferisce ad una qualsiasi attività lavorativa svolta da un minore che, privandolo della sua giovinezza, il più delle volte va ad interferire con i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e ha ripercussioni sul suo normale sviluppo psico-fisico.

Seppur non è possibile determinare con certezza una data in cui si può iniziare a parlare di lavoro minorile, possiamo comunque dire che questo ha origini antichissime, soprattutto in ambito familiare. In un'epoca in cui le aspettative di vita erano molto basse, l'infanzia era ridotta ad un periodo brevissimo e di conseguenza il bambino era ritenuto un giovane adulto, mentre la bambina veniva preparata alla vita domestica e contraeva matrimonio ad appena quattordici o quindici anni.<sup>1</sup>

I bambini svolgevano mansioni quali coltivare l'orto, le faccende domestiche, accompagnare gli uomini al lavoro nei campi, accudire gli animali e lavorare nelle botteghe; partecipavano quindi all'economia familiare, e in un tempo in cui il tasso di mortalità era altissimo, si preparavano a sopperire alla mancanza di un adulto. Esigenza, tra l'altro, ancora oggi alla base del modello di famiglia di Paesi del Terzo Mondo.<sup>2</sup>

Nel Medioevo era inoltre comune che i bambini lasciassero le loro famiglie per lavorare presso datori di lavoro terzi, che avevano l'esigenza di erogare salari

---

<sup>1</sup> MANIER B., *Lavoro Minorile*, Torino, 2001, p.7.

<sup>2</sup> MANIER B., *Lavoro Minorile*, Torino, 2001, p.7.

ridotti e di avere lavoratori volenterosi e disposti ad imparare in fretta. A lavorare erano chiaramente soltanto i bambini provenienti da famiglie di basso ceto sociale, i figli del popolo, che di conseguenza non ricevevano alcuna istruzione; questa era solo impartita ai bambini benestanti, che indubbiamente non avevano alcuna necessità di lavorare.<sup>3</sup>

Iniziarono ad esserci dei veri e propri contratti nell'impiego del lavoro, contratti di "affitto" dei bambini presso famiglie esterne. Soprattutto nelle città si utilizzavano dei contratti di apprendistato, la cui durata andava dai due ai tre anni e a partire dall'età di dodici o tredici anni. Tuttavia, non vi erano delle regole standard, queste variavano di città in città e anche in base al mestiere, ma generalmente i bambini avevano vitto e alloggio, alcuni erano pagati e altri no. Ciò accadeva chiaramente per una semplice ragione: il basso costo della manodopera. Infatti, un lavoratore di quattordici anni lavorava un terzo rispetto ad un adulto.<sup>4</sup>

Si sviluppò poi, tra il XVII e il XVIII, il fenomeno dei bambini tuttofare, bambini abbandonati dalle loro famiglie, presi dai religiosi e affidati a famiglie "nutrici" fino ad una certa età, per poi essere adottati dietro compenso o mandati in orfanotrofio; questi ultimi, però dovevano provvedere al loro mantenimento, e venivano dunque spinti all'accattonaggio o utilizzati come "piangenti per i funerali", o ove possibile venivano arruolati nella marina reale, o ancora iniziavano a lavorare come contadini o artigiani o operaie o sarte in caso di bambine. Non percepivano alcuna paga, avevano solo vitto e alloggio.<sup>5</sup>

Realtà ancora più triste era data dal fatto che molti minori erano costretti a prostituirsi, solitamente sotto la direzione di "tenutarie di bordello". Inoltre, le famiglie che vivevano di accattonaggio chiedevano l'elemosina con i figli,

---

<sup>3</sup> MANIER B., *Lavoro minorile*, Torino, 2001, p. 8.

<sup>4</sup> MANIER B., *Lavoro minorile*, Torino, 2001, p. 8.

<sup>5</sup> SANDRIN J, *Enfants trouvés. enfants ouvriers, [XVII – XIX siècle, Trovatelli, bambini operai]*, Aubier, 1982.

spesso mutilandoli per suscitare maggiore compassione nei passanti, pratica purtroppo ancora oggi diffusa in Paesi come l'India.<sup>6</sup>

## 1.2. Prima e seconda rivoluzione industriale

L'avvento della rivoluzione industriale ha indubbiamente apportato dei cambiamenti a livello sociale ed economico - ma anche familiare - introducendo nuovi tempi e ritmi di lavoro, novità che purtroppo non hanno risparmiato i minori e il loro impiego nelle varie attività lavorative. È infatti in questo contesto che lo sfruttamento del lavoro minorile inizia a diffondersi sempre di più, in Europa e non solo.

Il salario del bambino era considerato indispensabile per la sua famiglia, poiché copriva quanto il bambino stesso veniva a costare per il suo sostentamento, e costituiva un'entrata integrativa in un tempo in cui non esistevano minimamente tutele sociali in caso di malattia. Ancora, l'impiego dei bambini risponde ad una semplice esigenza, far quadrare i costi rispetto alle mansioni, il basso costo della manodopera era infatti il motivo per il quale un datore di lavoro preferiva un bambino piuttosto che un adulto, in particolar modo per mansioni semplici che non richiedevano particolari sforzi fisici. Inoltre, erano spesso i genitori a favorire l'ingresso dei loro figli in fabbrica.<sup>7</sup>

In Inghilterra i bambini iniziavano a lavorare già all'età di otto anni, e seguivano dei pesantissimi ritmi di lavoro (circa quattordici o sedici ore al giorno) il più delle volte in condizioni orribili che favorivano l'insorgere di malattie o nella peggiore delle ipotesi anche la morte; le condizioni igienico sanitarie erano infatti pressoché inesistenti, gli ambienti di lavoro erano rumorosi, polverosi e male aerati. Nella metà del XIX secolo a Londra vi erano

---

<sup>6</sup> MANIER B, *Lavoro minorile*, Torino, 2001, p. 10.

<sup>7</sup> MANIER B, *Lavoro minorile*, Torino, 2001, p. 10.

oltre 120000 bambini che lavoravano come domestici, ma anche come garzoni di fattoria o artigiani. Lo storico francese Jacques Chastenet parla di come già a soli tre anni i bambini girovagavano per le strade per cercare di racimolare qualche spiccioli nei modi più disparati, non solo chiedevano l'elemosina, ma lustravano scarpe, raccoglievano stracci e spazzatura, uccidevano topi e spazzavano via il fango. Inoltre, i bambini si calavano nei comignoli o si arrampicavano lungo le strette canne fumarie dei camini per ripulirle con raspa e scopino, e se per la paura o la stanchezza si fermavano a metà strada, venivano "incoraggiati" con punture di aghi ai piedi. E purtroppo nella Londra dell'Ottocento era anche molto diffusa la prostituzione, si trattava soprattutto di ragazze tra i 12 e i 22 anni.

In Francia i bambini lavoravano come camerieri – e ciò avverrà fino all'inizio del XX secolo – ma anche nelle filande in cui svolgevano varie mansioni tra cui sballare e sgarzare le balle di cotone, cardare la lana, dipanare le matasse, tendere i fili sui teli, e costituivano ben un terzo della manodopera in questo settore.<sup>8</sup> A metà dell'Ottocento, il 12% degli operai delle industrie tessili, metallurgiche e vetrarie era costituito bambini; la Statistica generale della Francia censì 130000 bambini minori di tredici anni nelle fabbriche con più di 10 operai. I bambini lavoravano inoltre nelle miniere di carbone, alla fine dell'Ottocento su 116000 lavoratori 8300 erano bambini di un'età compresa tra i dodici e i sedici anni. Anche in questo caso le condizioni lavorative erano discutibili e le giornate di lavoro molto lunghe, si iniziava all'alba e si finiva a notte fonda, e nelle gallerie le frane e le esplosioni causavano centinaia di vittime, sia feriti che morti.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> NOIRIEL G., *Les Ouvriers dans la société française, XIX – XX siècle*, Seuil, Paris, 1986.

<sup>9</sup> MANIER B., *Lavoro minorile*, Torino, 2001, p. 12.

È inoltre in questo periodo che iniziò ad affermarsi un nuovo genere letterario, il cosiddetto romanzo sociale, il cui promotore fu l'inglese Charles Dickens, che trattò il tema del lavoro minorile nel suo celebre romanzo Oliver Twist.

La stessa cosa accadde in Francia, con *Germinal* di Émile Zola e *I miserabili* di Victor Hugo. In Italia, il siciliano Giovanni Verga parlò dello sfruttamento minorile nella sua celebre novella *Rosso Malpelo*.

### 1.3 Il XX secolo

Il ventesimo secolo fu caratterizzato da una presa di coscienza e da un vero proprio riscatto dell'infanzia e riconoscimento dei suoi diritti.

Indubbiamente l'introduzione della scuola dell'obbligo fu un importante strumento per arginare il fenomeno del lavoro minorile, ma allo stesso tempo fu oggetto di critica e costituì un ostacolo per i datori di lavoro che videro dunque una riduzione della manodopera, ma anche per gli stessi famigliari dei bambini che dovettero sostenere le spese dell'istruzione. Già nel 1816 fu introdotto, per i comuni francesi, l'obbligo di avere una scuola elementare. I bambini operai frequentavano dei corsi di poche ore, al giorno o alla sera; nelle zone industriali quindi i bambini iniziavano a lavorare alle sei del mattino, andavano a scuola per qualche ora per poi ricominciare a lavorare fino alle otto o le nove. Tuttavia, questo sistema si rivelò tutt'altro che positivo, in quanto conciliare studio e lavoro era senza ombra di dubbio difficile i bambini erano spesso troppo stanchi per andare a scuola, e di conseguenza i risultati dell'apprendimento erano molto scarsi. La situazione iniziò a migliorare quando alla fine dell'Ottocento il politico Jules Ferry impose la scuola elementare obbligatoria (sia per i ragazzi che per le ragazze di un'età compresa tra i sei e i tredici anni) creando inoltre l'attestato di istruzione elementare; l'istruzione era gratuita, e proprio grazie a questo con

il tempo divenne sempre più normale che i bambini provenienti da famiglie molto modeste anziché lavorare andassero a scuola. Nel 1892 fu proibito iniziare a lavorare prima del compimento dei 13 anni, e nel 1904 la giornata lavorativa fu ridotta a 10 ore, nel 1905 a 8 ore per chi lavorava nelle miniere, nel 1906 fu introdotto il riposo settimanale, nel 1919 la settimana lavorativa era di 48 ore e infine nel 1936 di 40 ore. Nel 1911 e nel 1919 venne inoltre regolamentato l'apprendistato tecnico e a partire dal 1956 l'obbligo scolastico è fino ai 16 anni.<sup>10</sup>

In Italia, in molti settori produttivi dell'economia, una grandissima parte della manodopera era costituita da minori. I settori in cui erano principalmente impiegati erano quelli dell'agricoltura, dell'industria e delle miniere, quest'ultimo in particolar modo in Sicilia, e di questa triste realtà ne parlò appunto Giovanni Verga in Rosso Malpelo.

Fu la Destra storica a doversi occupare del problema del lavoro minorile: nel 1886 fu introdotta una legge che prevedeva la riduzione delle ore massime lavorative, portandole a nove, e, soprattutto vietava tassativamente l'impiego notturno dei minori.

Molto importante fu la legge n. 242 del 19 giugno 1902, che elevò ulteriormente il limite di età a 12 anni (13 per cave e miniere), confermando il massimo di 8 ore lavorative giornaliere per bambini fino ai 12 anni e di 11 ore per quelli dai 12 ai 15 anni e vietando il lavoro notturno per i minori di anni 16. Infine, nel 1948, con l'entrata in vigore della Costituzione, si ebbero finalmente delle novità ancora oggi in vigore. È infatti la stessa Costituzione che all'art. 37 afferma che *“La repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”* e che *“la legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato”*. Tuttavia, si dovette poi aspettare fino al 1967, anno in cui venne varata la legge n. 977,

---

<sup>10</sup> MANIER B., *Lavoro minorile*, Torino, 2001, p. 16.

rubricata come “Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti” che fissa a 16 anni l’età minima di ammissione al lavoro.

Nel 1904, negli Stati Uniti, venne istituito il National Child Labor Committee (NCLC), un’organizzazione no profit che si propone di promuovere “*The rights, awareness, dignity, well-being and education of children and youth as they relate to work and working*” (i diritti, la consapevolezza, la dignità, il benessere e l’istruzione dei bambini e dei giovani in relazione al lavoro e all’attività lavorativa), organizzazione che svolgeva un’attività di denuncia utilizzando tecniche e azioni politiche di massa, tra cui la fotografia; molte foto, considerate tra le più potenti e importanti della storia della fotografia documentaria, vennero scattate da Lewis Wickes Hine. L’NCLC ha condotto indagini sistematiche per conoscere e documentare la portata e le caratteristiche del lavoro minorile nei diversi settori e Stati, studiando allo stesso tempo le leggi e gli statuti esistenti e individuando una legge "uniforme" sul lavoro minorile. Chiaramente nessuno degli statuti esistenti al tempo possedeva gli standard di regolamentazione e applicazione che l’NCLC considerava minimi., fu allora per questo motivo che le sue attività si trasformarono in una lotta per ottenere una legislazione statale migliore.

L’NCLC iniziò a sostenere la riforma del lavoro minorile a livello statale, ma ben presto decise di lavorare per ottenere una legge nazionale contro il lavoro minorile. Nel 1916 l’NCLC sostenne la legge Keating-Owen, che proibiva la spedizione nel commercio interstatale di merci prodotte da bambini; tale legge passò e fu firmata dal presidente Woodrow Wilson, ma fu dichiarata incostituzionale nel 1918 dalla Corte Suprema (Hammer v. Dagenhart).

L’NCLC iniziò quindi a sostenere un emendamento costituzionale, che fu approvato nel 1924, ma mai ratificato, ed è tuttora in sospeso. Con la Grande depressione e più precisamente con il piano di politica economica New Deal, si passò a riformare integralmente il lavoro minorile.

Il Fair Labor Standards Act del 1938, proibì che i minori di 16 anni potessero lavorare in miniere e fabbriche, e stabilì che i più piccoli potessero essere impiegati solamente in determinate mansioni non troppo pesanti, e soprattutto solo dopo l'orario scolastico; si tentò dunque di dare maggiori tutele ai minori, sia per la loro integrità fisica sia per il diritto allo studio.<sup>11</sup>

Ma nel Novecento vennero anche istituiti importantissime organizzazioni a livello internazionale: nel 1919 venne infatti fondata l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), e nel 1946 l'Unicef, entrambe istituzioni che hanno lo scopo di tutelare i lavoratori da ogni punto di vista (in primis la loro sicurezza), stabilire dei limiti d'età minimi per iniziare a lavorare, combattere lo sfruttamento minorile, migliorare le condizioni di vita dei bambini e garantire i diritti dell'infanzia, fine primario dell'Unicef.

Nel 1992 l'OIL fondò l'IPEC, International Programme on the elimination of Child Labour (Programma internazionale per l'eliminazione del lavoro minorile), organizzazione che ancora oggi ha lo scopo esclusivo di eliminare progressivamente il lavoro minorile, attraverso la cooperazione dei Paesi nell'affrontare il problema e la promozione di un movimento mondiale di lotta allo sfruttamento minorile.

## 2. Il lavoro minorile oggi

Al giorno d'oggi non ogni forma di lavoro minorile costituisce illecito, ed è per questo motivo fondamentale porre una distinzione – accolta a livello internazionale - tra *child work* e *child labour*.

Con l'espressione *child work*, si intende un tipo di lavoro che non ha conseguenze negative nella sfera psicofisica del minore, non ostacola la sua istruzione e dà al minore l'opportunità di contribuire economicamente alle

---

<sup>11</sup> C.A. PAUL, *National Child Labor Committee (NCLC). Social Welfare History Project*, 2017.

spese familiari; si può parlare infatti di “lavoro minorile leggero”. La situazione cambia notevolmente se invece si parla di *child labour*: ci si riferisce in questo caso ad un vero e proprio sfruttamento minorile, che ha indubbiamente delle ripercussioni di tipo psicofisico sul minore, in quanto questi viene privato della sua infanzia e dei suoi diritti fondamentali e ha un accesso molto limitato – se non inesistente – all’istruzione.<sup>12</sup>

È però necessario individuare quali lavoro rientrino nelle suddette categorie, ma soprattutto quali sono i parametri per definire quando si parla di *child work* e quando si parla di *child labour*.

Secondo l’ILO, lo sfruttamento minorile si basa sull’età minima di ammissione sul lavoro: i minori sfruttati hanno un’età compresa tra i 5 e gli 11 anni e quelli di età compresa tra i 12 e i 15 che svolgono lavori non leggeri. Un altro criterio, assunto dall’UNICEF, è quello di separare il lavoro consenziente, svolto da un minore che per necessità impellenti e in accordo con i genitori si sforza di guadagnare qualcosa in supporto al reddito familiare, dal lavoro coatto, svolto in condizioni di forzato allontanamento dalla famiglia o addirittura di schiavitù: quest’ultimo tipo di lavoro è senz’altro da combattere senza compromessi.

Invece, secondo Save the Children, non è necessario fare una distinzione tra *child labour* e *child work*: la famosa organizzazione, infatti, parla di *child work*, in riferimento a tutte le attività lavorative svolte da minori, identificando i diversi gravi di danno che queste possono causare. L’espressione “lavoro minorile” assume dunque un significato molto ampio, inteso anche come attività che i minori intraprendono per contribuire all’economia personale o familiare.

Questo significa anche considerare come lavoro il tempo impiegato per le occupazioni e le attività svolte sia in casa sia all’esterno, siano esse retribuite o

---

<sup>12</sup> UNICEF, *Lavoro minorile: la posizione dell’Unicef*, 2004.

meno, sia a tempo pieno che saltuario. In tale definizione sono dunque inclusi anche i lavori agricoli non pagati svolti in ambito familiare e il lavoro domestico all'interno delle proprie abitazioni.

Non sono escluse le attività criminali ed illecite, ma mentre alcuni sostengono che così facendo si rischi di legittimare tali attività, secondo Save the Children tale inclusione comporta due importanti vantaggi: in primis si evita di considerare come “criminali” quei minori costretti dai loro sfruttatori a compiere tali attività - riaffermando dunque la totale responsabilità degli sfruttatori - e dall'altra parte, mentre si riconosce che tali attività illecite sono basate sullo sfruttamento, le cause e alcuni degli effetti che esse presentano sono simili ad altre forme di lavoro, specialmente se si pensa ad altri lavori estremamente nocivi.<sup>13</sup>

Tradizionalmente, a livello internazionale, vi sono tre posizioni interpretative del lavoro minorile: l'approccio abolizionista, l'approccio pragmatico e quello della valorizzazione critica.

I sostenitori della prima teoria – essenzialmente sindacati e OIL – considerano il lavoro minorile come una vera e propria piaga sociale che va eliminata, ritenendo dunque che i minori (al di sotto dell'età consentita dalla legge) non debbano assolutamente lavorare, in quanto il lavoro potrebbe compromettere la possibilità di crescere in salute e di avere un'istruzione. Tra le strategie proposte dalla posizione abolizionista ricordiamo: la chiusura delle attività economiche che impegnano i bambini, l'appoggio finanziario alle famiglie o ai bambini interessati, il boicottaggio dei prodotti fabbricati dai bambini, interventi di rimozione dei bambini dalle attività più pericolose e il loro inserimento in programmi di recupero istituzionali, attività di informazione e sensibilizzazione

---

<sup>13</sup> SAVE THE CHILDREN, *La posizione di Save the Children sul lavoro minorile*, 2007.

riguardo i danni provocati dal lavoro minorile rivolta all'opinione pubblica, ai leader politici e alle autorità parlamentari e giudiziarie.<sup>14</sup>

L'approccio pragmatico – sostenuto da Unicef - potrebbe essere visto come una rilettura della teoria abolizionista: ha come idea di base che all'origine del fenomeno del lavoro minorile vi siano cause complesse legate all'iniqua distribuzione della ricchezza e modelli di sviluppo obsoleti. Tale approccio non condanna il lavoro minorile nelle sue forme più leggere, a patto chiaramente che le condizioni lavorative siano dignitose e non compromettano l'istruzione e lo sviluppo psico-fisico del bambino; si è evidenziato poi come non sia il settore industriale il contesto in cui il lavoro minorile è più diffuso, ma negli ambiti familiari e relativi al settore informale. Tra le azioni da intraprendere si propongono l'eliminazione di tutte le forme di lavoro pericoloso e la tutela dallo sfruttamento lavorativo dei ragazzi che hanno già un lavoro, oltre che l'incentivo all'ideazione e alla partecipazione dei piccoli lavoratori stessi alle iniziative di sensibilizzazione e di rivendicazione dei loro diritti.<sup>15</sup>

Chi invece sostiene la valorizzazione critica, ritiene sia impossibile eliminare il lavoro minorile nei Paesi in via di sviluppo, considerando il lavoro una necessità per sopravvivere e un mezzo di sviluppo e di crescita che può permettere ai bambini di costruirsi un'identità grazie alla quale partecipare attivamente alla vita nella società.

Il loro motto è “Sì al lavoro degno, no allo sfruttamento”. A questo approccio fanno riferimento i movimenti NATs (“Niños y Adolescentes Trabajadores”), esperienze autogestite di bambini e adolescenti lavoratori nate alla fine degli anni '70 in Perù, poi sviluppatasi in altri Paesi del Sudamerica e, soprattutto a seguito del meeting di Kundapur (India) del 2006, anche in diversi paesi africani e asiatici. Si tratta di organizzazioni di bambini

---

<sup>14</sup> UNICEF, *I bambini che lavorano*, Roma, 2007, p. 33.

<sup>15</sup> UNICEF, *I bambini che lavorano*, Roma, 2007, p. 33.

e adolescenti lavoratori, sostenuti da educatori, che operano direttamente sul territorio in difesa del loro diritto al lavoro, a un lavoro degno e libero dallo sfruttamento.<sup>16</sup>

### 3. Le diverse tipologie di lavoro minorile

Prima di identificare quali sono le tipologie di lavoro svolte dai minori bisogna citare l'art. 32 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che afferma che *“Gli Stati Parte riconoscono il diritto del fanciullo ad essere protetto dallo sfruttamento economico e da qualsiasi tipo di lavoro rischioso o che interferisca con la sua educazione o che sia nocivo per la sua salute o per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale”*.

Si comprende dunque come sia fondamentale individuare le attività lavorative dannose per il bambino, attività che potrebbero mettere a rischio la sua salute psicofisica e in generale la sua persona, si parla infatti di lavori nocivi, e proprio sulla base di questa caratteristica Save The Children individua tre categorie di lavoro:

- lavori in cui il danno per i minori è estremo, in cui è impossibile evitare le violazioni di diritti e che dunque richiedono un intervento immediato per allontanare il minore da tali forme di lavoro (queste forme di lavoro corrispondono alle categorie previste dalla Convenzione OIL n.182 sulle peggiori forme di lavoro minorile, tra cui rientrano la prostituzione e il lavoro forzato);
- lavori in cui i diritti sono violati, ma è possibile prevenire tali violazioni migliorando le condizioni di impiego o fornendo l'assistenza necessaria per cercare alternative migliori;

---

<sup>16</sup> UNICEF, *I bambini che lavorano*, Roma, 2007, p. 34.

- lavori in cui i diritti non sono violati e che potrebbero dunque contribuire alla realizzazione dei diritti stessi. Tale tipo di lavoro può essere anche incoraggiato.<sup>17</sup>

Secondo Unicef, il lavoro minorile può assumere diverse forme, tra le principali categorie troviamo:

- **Lavoro domestico.** Si tratta del lavoro svolto da bambine e bambini a casa altrui, spesso in forma di vera e propria schiavitù, come nel caso delle piccole restavek di Haiti o degli “incatenati” del Bangladesh. In molti paesi addirittura famiglie molto povere possono permettersi uno o più domestici minorenni, ad esempio in Sri Lanka una famiglia su tre ha in casa un servo-bambino minore di 14 anni, in Kenya una su cinque. Questi bambini sono molto spesso malnutriti, costretti ad orari massacranti e subiscono ogni tipo di angheria, e purtroppo spesso anche abusi sessuali.
- **Lavoro forzato.** Si tratta di una forma di lavoro nella quale i bambini, trattati come schiavi, devono pagare i debiti dei loro genitori a tempo indeterminato. Esempi emblematici sono sicuramente i bambini che lavorano i telai del Nepal, o nelle piantagioni di canna da zucchero del Brasile, nei cantieri edili in Myanmar, o ancora nelle tende nel deserto della Mauritania.
- **Sfruttamento sessuale a fini commerciali.** Questo triste fenomeno è ormai diventato un vero e proprio business, spesso anche conosciuto come “turismo sessuale”; si stima approssimative che coinvolga circa un milione di minori all’anno nel mondo, soprattutto bambine e ragazzine. In Paesi poveri quali Thailandia, Repubblica Dominicana e Brasile, tale fenomeno è ormai tollerato in quanto rappresenta ormai un mezzo che fa circolare l’economia del Paese,

---

<sup>17</sup> SAVE THE CHILDREN, *La posizione di Save the Children sul lavoro minorile*, 2007.

soprattutto grazie alla presenza dei turisti. Tuttavia, non possiamo considerarlo lavoro minorile in senso stretto, va infatti fatta una distinzione tra lavoro e sfruttamento minorile: se da una parte il lavoro minorile può presentare degli elementi tollerabili, leciti e per certi versi anche da valorizzare, dall'altra parte lo sfruttamento deve essere combattuto con ogni mezzo e in tutte le sue forme. Per far fronte al problema dello sfruttamento sessuale dei minori è stato introdotto il Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, adottato il 5 maggio del 2000 ed entrato in vigore il 18 gennaio del 2002. Nel 1996 a Stoccolma si è tenuto il Primo congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori, in cui è stata approvata una dichiarazione e un piano d'azione divenuti riferimenti fondamentali a livello mondiale per la protezione dell'infanzia. Nel Secondo congresso mondiale, tenutosi a Yokohama nel 2000, i 144 paesi partecipanti hanno firmato il "Yokohama Commitment", impegnandosi a rafforzare la lotta contro ogni forma di sfruttamento sessuale dei minori.<sup>18</sup>

- **Lavoro nelle industrie e nelle piantagioni.** Parliamo di lavori molto pesanti e pericolosi, che sottopongono il fisico dei minori a gravi rischi, tra cui il contatto con sostanze tossiche, l'uso di arnesi pericolosi, morsi di insetti e serpenti e malattie respiratorie. Tra questi vanno sicuramente citati i bambini che scavano carbone nelle miniere della Colombia, che raccolgono il tè in piantagioni irrorate di pesticidi nello Zimbabwe, che tagliano la canna da zucchero in Brasile, che fabbricano bracciali di vetro o confezionano sigarette in India. In Occidente è molto comune il pensiero che i maggiori responsabili di questo tipo di sfruttamento siano le grandi

---

<sup>18</sup> UNICEF, *I bambini che lavorano*, Roma, 2007, p. 15

imprese multinazionali, ma in realtà la maggior parte di questi lavori vengono svolti presso subappaltatori nazionali, in quanto solo una minima parte del lavoro minorile nel mondo è concentrata nel settore delle produzioni industriali per l'esportazione.

- **Lavoro di strada.** Questo tipo di lavoro è molto comune nelle metropoli latino-americane, asiatiche, africane e anche dell'Est Europa, dove i bambini vendono bevande nella stazione ferroviaria, lucidano le scarpe o rovistano nella spazzatura in cerca di rifiuti da riciclare; si tratta spesso di bambini provenienti da famiglie bisognose, con alle spalle genitori assenti o violenti, e che molto probabilmente contribuiscono a mantenere la famiglia lavorando appunto per strada, oppure con l'accattonaggio o con piccoli furti. Ma questi bambini non solo hanno chiaramente una vita difficile, in cui ogni giorno si cerca di sopravvivere come si può rischiando anche di prendere malattie infettive o di essere arrestati, a ciò si aggiunge anche il forte senso di disprezzo da parte della società circostante.
- **Lavoro in famiglia.** Questo tipo di lavoro si distingue da quello domestico in quanto si svolge nella casa o nel campo dei propri genitori. Se da una parte è normale e sicuramente anche formativo che bambini e adolescenti aiutino nelle faccende casalinghe, dall'altra è intollerabile un carico di lavoro tale da impedire che i bambini vadano a scuola o da pregiudicare lo sviluppo fisico. Inoltre, capita soprattutto nelle zone rurali che il lavoro in famiglia sia così duro e oppressivo da spingere i ragazzi a fuggire in cerca di un lavoro remunerato in città, come accaduto a molti dei mini-lavoratori impiegati nelle fabbriche di tappeti a Katmandu, in Nepal.<sup>19</sup>
- **Lavoro delle bambine.** Se è vero che circa il 55% dei bambini lavoratori nel mondo è costituito da maschi (stima OIL 2006), è

---

<sup>19</sup> UNICEF, *I bambini che lavorano*, Roma, 2007, p. 17.

anche vero che se dovessimo analizzare i luoghi informali del lavoro minorile, in particolar modo le abitazioni private, scopriremmo come in realtà sono molto più numerose le bambine che lavorano. L'UNICEF sottolinea spesso come i pregiudizi di carattere sessuale aggravino considerevolmente il problema dello sfruttamento dei minori, senza dimenticare poi che alle bambine si nega ancora di più che ai bambini il diritto all'istruzione, con la conseguenza che si ritroveranno ai livelli più bassi della scala sociale e che una volta cresciute saranno assoggettate al controllo e allo sfruttamento da parte del marito. Ed essendo risaputo come spesso l'assenza di una cultura porti a concepire figli, ciò ha la conseguenza di creare nuova povertà e di fatto nuova forza lavoro minorile.<sup>20</sup>

#### 4. Le cause del lavoro minorile

Viene spontaneo pensare che una delle cause principali del lavoro minorile sia la povertà, e nella realtà dei fatti e così, ma bisogna comunque sottolineare come il lavoro minorile – a differenza di ciò che spesso si pensa – non è presente solamente nei Paesi del terzo mondo, dove vi è indubbiamente un'elevata povertà e i diritti dei minori sono praticamente inesistenti, ma anche in Paesi industrializzati dove invece vi è un'ampia legislazione al riguardo. Tuttavia, la povertà resta comunque la prima e principale causa del lavoro minorile.

Ciò comunque non significa affermare che la povertà conduce necessariamente al lavoro minorile; un esempio è lo Stato indiano del Kerala, che pur essendo molto povero ha virtualmente abolito questa piaga al suo interno. Resta comunque un dato di fatto che i bambini lavoratori provengono prevalentemente da famiglie altamente bisognose.

---

<sup>20</sup> UNICEF, *I bambini che lavorano*, Roma, 2007, p. 18.

Non a caso, quando questi bambini vengono intervistati, è molto comune che abbiano perso un genitore o che i genitori siano malati, che nelle loro famiglie ci sia un indebitamento, o anche solo semplicemente la forte necessità di aiutare economicamente la famiglia.<sup>21</sup> Infatti, per una famiglia povera, il contributo offerto da un figlio che lavora si rivela a dir poco essenziale, in quanto può fare la differenza tra la fame e la sopravvivenza. E per un datore di lavoro è chiaramente più conveniente assumere un bambino piuttosto che un adulto, in quanto i bambini percepiscono paghe più basse e non ricevono alcun contributo, senza menzionare il fatto che spesso i datori di lavoro preferiscono assumere bambini e adolescenti in quanto questi sono costantemente ad angherie e ricatti che difficilmente un adulto tollererebbe, mentre un bambino chiaramente non ha la forza e il coraggio di ribellarsi; dunque in molti famiglie i genitori, ritrovandosi senza lavoro, mandano i figli a lavorare.<sup>22</sup>

Anche il livello molto basso dei salari degli adulti genera lavoro minorile: esempio emblematico è quello dell'industria dei palloni da calcio, la cui cucitura viene effettuata a mano, nella zona di Sialkot (Pakistan) che produce l'80% dei palloni utilizzati sui campi di calcio di tutto il mondo. Dal momento che il cucitore riceve circa mezzo dollaro a pallone, e in una giornata media riesce a completare solo tre pezzi, è molto comune che nelle famiglie vi siano uno o più figli coinvolti nell'attività di cucitura a casa (questo lavoro viene spesso effettuato a domicilio), e anche solamente con il salario di almeno tre cucitori, si guadagna abbastanza per mantenere una famiglia, composta mediamente in Pakistan da sette persone.<sup>23</sup>

È poi innegabile che vi sono variabili culturali che aggravano il problema, come avviene in India: nonostante la legge proibisca il lavoro per i minori di 14 anni, sono almeno 10 milioni i bambini-schiavi impiegati come domestici, per lo più

---

<sup>21</sup> UNICEF, *I bambini che lavorano*, 2007, p. 9.

<sup>22</sup> UNICEF, *I bambini che lavorano*, 2007, p. 10.

<sup>23</sup> UNICEF, *I bambini che lavorano*, 2007, p. 11.

appartenenti alla casta inferiore degli “intoccabili”. Sono infatti le disparità sociali ad incentivare questo problema, come si può intuire dalle parole di un proprietario terriero indiano: *«Se facessimo raggiungere loro un livello pari al nostro, nessuno andrebbe più nei campi. Dobbiamo continuare a schiacciarli perché facciano sempre questo lavoro.»*<sup>24</sup>

Disuguaglianze strutturali, basate su genere, casta, ceto sociale, religione e disabilità, sono fattori importanti che determinano sia la tipologia che la quantità di lavoro svolto da ragazzi e ragazze. Non è infatti un caso che i minori discriminati in base a considerazioni di genere, etnia o disabilità vengano spesso esclusi dall’accesso scolastico, avendo dunque limitatissime possibilità di impiego e si ritrovano dunque a dover accettare forme di lavoro dannose e pericolose. E le discriminazioni di genere impediscono spesso che le donne vengano retribuite per il lavoro svolto, determinando dunque la necessità che i minori vengano coinvolti in attività lavorative.

Un’altra causa del lavoro minorile è sicuramente l’impossibilità di accesso all’istruzione. In molti casi i bambini lavorano perché non ci sono scuole da frequentare o perché il sistema educativo loro offerto non è adeguato, o ancora non è rilevante rispetto alle loro necessità di sopravvivenza. Il fatto che l’istruzione non rappresenti un’alternativa praticabile rispetto al lavoro può essere collegato anche all’incapacità dei governi di assicurare un accesso libero alla scuola, o comunque di investire per migliorarne la qualità. L’atteggiamento negativo e la mancanza di preparazione tra gli insegnanti, nonché gli abusi nella scuola, sono altri fattori che contribuiscono a far sì che i ragazzi e le loro famiglie considerino il lavoro un’alternativa preferibile all’istruzione.<sup>25</sup>

Il sociologo pakistano Nazar Ali Sohail ha sintetizzato così questa triste realtà: *«Più una popolazione è povera, più ha tendenza ad avere molti figli che*

---

<sup>24</sup> Citato in: Neera Burra, *Born To Work: Child Labour In India*, Oxford University Press, Delhi, 1995.

<sup>25</sup> SAVE THE CHILDREN, *La posizione di Save the Children sul lavoro minorile*, 2007.

*possano contribuire a mantenere le famiglie. Più una popolazione è povera, più è analfabeta, in quanto i bambini, costretti a lavorare, non vanno a scuola. E più una popolazione è analfabeta, più rimane nel sottosviluppo e nella povertà.»*

In Bangladesh l'UNICEF ha lanciato il progetto sull' "Istruzione per i piccoli lavoratori", allo scopo di fornire un'istruzione non formale di qualità ai bambini che lavorano e che vivono negli slum delle grandi città, spesso impegnati in attività pericolose. Tale progetto nasce dalla considerazione che lo sviluppo delle opportunità educative dovrebbe essere la principale strategia per eliminare progressivamente il lavoro minorile e l'istruzione non formale il modo migliore per andare incontro ai bisogni di crescita dei bambini lavoratori, offrendo loro migliori opportunità di vita e di godere dei loro diritti inalienabili.<sup>26</sup>

Ad influire sul lavoro minorile è anche la diversa concezione dell'infanzia che si ha nel mondo. Mentre in Occidente l'infanzia è considerata un periodo della vita in cui i bambini devono semplicemente giocare e andare a scuola, in molte altre parti del mondo – in particolare in Asia e in Africa - il lavoro è considerato come l'attività più appropriata durante l'infanzia per l'apprendimento e lo sviluppo.

Queste differenze sostanziali influiscono indubbiamente sulle decisioni familiari in merito al lavoro dei minori, sull'opinione dei datori di lavoro riguardo la convenienza di assumere bambini e ragazzi e soprattutto la stessa legislazione nazionale in materia di lavoro minorile.

E anche se agli occhi di un occidentale questo può apparire assurdo, i minori che lavorano non devono sempre esser visti come vittime passive di sfruttamento, possono infatti scegliere di lavorare, pensando che il lavoro possa

---

<sup>26</sup> UNICEF, *I bambini che lavorano*, 2007, p. 13.

offrire loro migliori opportunità rispetto alla scuola, o perché vogliono compiacere i propri genitori o semplicemente perché vogliono guadagnare.<sup>27</sup>

Secondo Save the Children, anche cause non strutturali come HIV/AIDS, conflitti e cambiamenti climatici possono avere una grande influenza sul lavoro minorile. La pandemia di HIV/AIDS, per esempio, ha ridotto la forza lavoro e deviato le spese pubbliche dalla protezione sociale e dall'educazione, spingendo dunque ragazzi e ragazze verso lavori dannosi.

I conflitti armati possono portare ad un incremento di bambini soldato e di minori separati dalle loro famiglie, aumentando la possibilità di abusi e sfruttamento.

Disastri ambientali associati a cambiamenti climatici possono aumentare la vulnerabilità delle famiglie, costringendo i minori a lavorare per contribuire alla sussistenza loro e della propria famiglia.<sup>28</sup>

Ma cosa pensano i minori di tutto questo? I bambini lavoratori della Mongolia hanno detto che lavorano a causa della pressione dei genitori, per scelta personale, perché anche i loro amici lavorano, o perché i loro genitori sono disoccupati. In Nicaragua ragazzi e ragazze hanno riferito che vogliono lavorare perché a loro piace studiare e riuscire bene, perché il lavoro ha effetti positivi tra i quali renderli felici e perché hanno bisogno di lavorare per sopravvivere. I bambini in India hanno detto che lavorano per contribuire al sostentamento della famiglia e per far piacere o dare supporto ai loro familiari.<sup>29</sup>

## 5. Gli effetti del lavoro minorile

---

<sup>27</sup> SAVE THE CHILDREN, *La posizione di Save the Children sul lavoro minorile*, 2007.

<sup>28</sup> SAVE THE CHILDREN, *La posizione di Save the Children sul lavoro minorile*, 2007.

<sup>29</sup> SAVE THE CHILDREN, *La posizione di Save the Children sul lavoro minorile*, 2007.

Il lavoro può avere sia effetti positivi che negativi sul minore, effetti che chiaramente varieranno a seconda del tipo di lavoro, della maturità, del genere e di altre condizioni di vita del minore.

Tra i principali effetti negativi del lavoro minorile vi sono sicuramente quelli che hanno ripercussioni sullo sviluppo psico-fisico: dal punto di vista psicologico, i bambini possono avere dei gravi traumi derivanti da abusi verbali, fisici e sessuali e maltrattamenti, e bassa autostima come conseguenza dello svolgimento di mansioni di basso profilo, mentre per quanto riguarda i danni fisici, questi possono concretizzarsi in ferite dovute all'utilizzo di attrezzi pericolosi, di mine e armi da fuoco, nonché abusi fisici da parte dei datori di lavoro e dei clienti, deformazioni e disabilità permanenti.

Inoltre, si rileva come i bambini siano maggiormente esposti a malattie e più sensibili alle sostanze chimiche e alle radiazioni. Il settore maggiormente a rischio, secondo gli studi condotti da ILO, risulta essere quello agricolo, dove ai rischi connessi all'utilizzo di strumenti pericolosi e sostanze nocive si aggiungono quelli derivanti dalla costante esposizione alle intemperie.<sup>30</sup>

Tuttavia, in certi casi il lavoro può anche avere effetti positivi, aiutando ragazze e ragazzi nella sopravvivenza e nello sviluppo, ad esempio utilizzando il denaro guadagnato per pagare il cibo e le cure mediche. Il lavoro può accrescere la stima che i ragazzi hanno di sé, tramite il riconoscimento del loro contributo all'economia familiare, e può anche aiutare i minori ad accedere al diritto all'istruzione, ad esempio permettendogli di pagare le rette scolastiche o sviluppando le loro capacità e conoscenze. Ma parlando proprio di questo, bisogna riconoscere che mentre in alcuni casi i ragazzi riescono a conciliare lavoro e scuola, in tanti altri casi il lavoro produce

---

<sup>30</sup> SAVE THE CHILDREN, *La posizione di Save the Children sul lavoro minorile*, 2007.

effetti negativi sulla vita scolastica. Infatti, in certi impieghi, le tantissime ore di lavoro e soprattutto le condizioni lavorative simili alla schiavitù fanno sì che i ragazzi non riescano a frequentare la scuola o che comunque siano troppo esausti per avere la concentrazione necessaria per studiare.<sup>31</sup>

Inoltre, il lavoro può in alcuni casi negare ai minori il diritto alla protezione: in alcune occupazioni (ad esempio quelle legate allo sfruttamento sessuale e al traffico di minori a fini lavorativi), i ragazzi e le ragazze vengono trattati come criminali a causa delle attività svolte. I minori coinvolti in attività illecite possono essere arrestati, ma capita che non vengano trattati come minori dal sistema giudiziario. E quando cercano di ritornare nelle proprie comunità d'origine, vengono spesso emarginati a causa della loro povertà e della natura criminale dei lavori che hanno svolto, e di conseguenza il reinserimento nella famiglia e nella comunità di origine sarà indubbiamente difficile.

I minori che vivono lontani da casa e svolgono lavori domestici presso altre famiglie possono essere privati del loro diritto all'ambiente familiare e dunque della protezione necessaria contro possibili abusi.<sup>32</sup>

Infine, la discriminazione nei confronti dei minori lavoratori può incidere nell'applicazione dei loro diritti: può portare al fatto che ad alcuni gruppi di bambini lavoratori venga negato l'accesso ai servizi sanitari o alla scuola, o si può anche riscontrare un atteggiamento discriminatorio da parte degli operatori nei confronti dei minori lavoratori, o che questi vengano esclusi dai servizi sanitari ed educativi a causa delle modalità con cui tali servizi sono erogati (l'orario di apertura o il luogo dove si trovano le scuole e gli ospedali può infatti impedire che i bambini lavoratori possano accedervi).<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> SAVE THE CHILDREN, *La posizione di Save the Children sul lavoro minorile*, 2007.

<sup>32</sup> SAVE THE CHILDREN, *La posizione di Save the Children sul lavoro minorile*, 2007.

<sup>33</sup> SAVE THE CHILDREN, *La posizione di Save the Children sul lavoro minorile*, 2007.

Ma lavoro vuole chiaramente dire che spesso i minori abbiano poco tempo, libertà o opportunità di realizzare il loro diritto alla partecipazione nei processi decisionali che li riguardano, anche se spesso il ruolo dei bambini può essere di fondamentale importanza nei processi economici e decisionali delle famiglie. In alcuni casi vi sono infatti delle associazioni di bambini lavoratori, dove questi si incontrano per migliorare e riaffermare i propri diritti, permettendo dunque di realizzare il loro diritto alla libertà di associazione. I minori hanno inoltre il diritto al tempo libero, al gioco e a partecipare ad attività culturali, diritto che però viene spesso negato quando si lavora per tante ore al giorno o si combinano scuola e lavoro.<sup>34</sup>

Secondo alcune testimonianze raccolte da Save the Children, i minori pensano che tra gli effetti positivi del lavoro rientrino l'imparare sempre nuove cose, come usare il denaro, imparare a comunicare con gli altri, a sostenere la propria famiglia, ad assumersi le proprie responsabilità; positivo è anche poter pagare le spese scolastiche e poter avere cibo e vestiti grazie al lavoro.

Per quanto concerne invece gli effetti negativi, i minori riconoscono come il lavoro può far male allo sviluppo e causare danni fisici, crea un interesse troppo forte per i soldi e porta ad abbandonare la scuola, fa cadere sotto l'influenza di persone cattive e danneggia l'autostima può essere, fa soffrire.

I bambini della Mongolia hanno riportato che le ragazze soffrono di più gli abusi psicologici sul luogo di lavoro, mentre i ragazzi sono sottoposti di più agli abusi fisici. Un bambino dell'America Centrale ha detto: *“Penso che per un bambino dai tre ai dodici anni non sia semplice portare un recipiente pieno di acqua come può esserlo per un ragazzo di 15 o 16 anni. È differente; è l'età che fa la differenza”*.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> SAVE THE CHILDREN, *La posizione di Save the Children sul lavoro minorile*, 2007.

<sup>35</sup> SAVE THE CHILDREN, *La posizione di Save the Children sul lavoro minorile*, 2007.

## CAPITOLO II

### LA DISCIPLINA NORMATIVA ITALIANA

#### 1. Evoluzione storica del lavoro minorile in Italia

Fu solamente nel 1861, con l'avvento dell'unità d'Italia, che nel nostro Paese si iniziò a considerare il lavoro minorile un problema e dunque si avvertì la necessità di una tutela giuridica. Ma per capire come si è giunti a ciò bisogna innanzitutto fare delle premesse di tipo storico – sociale.

In quel particolare momento storico, la crescita economica era tutt'altro che uniforme all'interno del territorio italiano (poiché le varie regioni provenivano da situazioni storiche, economiche e politiche molto diverse tra di loro), tuttavia vi era ovunque una grande arretratezza: la struttura economica, infatti, era ancora di tipo preindustriale – se non addirittura feudale – era quindi di tipo prevalente agricolo e solamente in alcuni casi e per lo più nelle regioni del Nord Italia si tentava di aprirsi a nuove attività, come ad esempio l'artigianato o il settore tessile.

Inoltre, mentre in altri Paesi nello stesso periodo, tecnica ed industria procedevano di pari passo, in Italia la struttura prevalentemente artigianale della produzione industriale ritardò l'acquisizione dei più moderni ritrovati tecnici. Il capitalismo italiano necessitava di reperire forza lavoro a buon mercato, e dunque impiegò nelle fabbriche la manodopera infantile e femminile, costringendola ad orari molto pesanti e oltre il limite della resistenza fisica.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> MORELLO M., *Alle origini della tutela del lavoro minorile nello stato unitario: la l. 11 febbraio 1886, n.3657 a tutela dei bambini sfruttati*, 2019, p. 256.

Inizialmente, i fanciulli e le donne entravano in fabbrica prima ed in numero superiore agli uomini, perché le industrie erano per lo più tessili di trasformazione (filatura e tessitura della seta, del cotone, della lana).

Le conseguenze che derivarono da una situazione del genere furono inevitabili: da un lato la concorrenza delle c.d. “mezze forze” lavorative, ossia i fanciulli e le donne accomunati in questa definizione, in quanto inseriti in un processo produttivo che richiedeva uno sforzo prevalentemente muscolare, provocò una notevole disoccupazione tra i lavoratori adulti, privando del posto di lavoro moltissimi operai; da un'altra parte gli imprenditori, mossi dall'interesse di ridurre al minimo i costi di produzione, reclutarono fanciulli e donne oltre ogni limite ragionevole, utilizzandoli in lavori antigienici e soprattutto gravosi e nocivi per organismi non ancora sviluppati e costituzionalmente deboli, con conseguenze gravissime dal punto di vista igienico-sanitario, date le loro condizioni di minor resistenza.<sup>37</sup>

Il danno della sostituzione fu dunque duplice: di tipo economico, perché diminuì il potere d'acquisto delle classi operaie, e di tipo fisiologico, perché ebbe conseguenze sullo sviluppo e la salute fisica di tutti coloro che erano impiegati in lavori non molto adatti al loro organismo. L'elevato numero di forza lavoro infantile e femminile testimonia quali fossero le condizioni di arretratezza dell'industria italiana, tutt'altro che sensibile alle esigenze di aggiornamento tecnico, che hanno obbligato i datori di lavoro, per mantenere i prezzi a livello competitivo, a sfruttare le condizioni più facili, cioè il basso costo del lavoro e l'assenza di protezione legale.

Per i giovani ragazzi ma soprattutto ragazze, che costituivano la quasi totalità dei lavoratori delle industrie metallurgiche, cave e miniere, l'età media di ammissione al lavoro era tra i 5 e i 7 anni. Il loro sfruttamento nel lavoro

---

<sup>37</sup> MORELLO M., *Alle origini della tutela del lavoro minorile nello stato unitario: la l. 11 febbraio 1886, n.3657 a tutela dei bambini sfruttati*, 2019, p. 257.

industriale era indubbiamente facilitato dalla totale mancanza di limitazioni legali, dovuta all'incapacità di regolare il lavoro "vero"; il vuoto lasciato dall'abrogazione, dopo l'unità d'Italia, dalle poche disposizioni vigenti negli Stati preunitari, non era stato colmato, e la legislazione protettiva, nonostante venisse invocata insistentemente da più parti tardava a sopraggiungere. Pesava infatti l'opposizione tenace degli industriali, contrari a qualsiasi intervento legislativo, che potesse limitare l'uso indiscriminato delle c.d. "mezze forze".<sup>38</sup>

Tra l'altro, in Italia non venne adottata nemmeno una normativa che disciplinasse il lavoro in fabbrica (come invece avvenne in Inghilterra), questo per il semplice motivo che, non avendo a disposizione adeguate risorse per investire sui macchinari, bisognava impiegare e sfruttare al massimo la manodopera disponibile, anche ricorrendo al lavoro notturno, per poter fronteggiare la concorrenza rappresentata dal commercio delle merci straniere, non essendo prevista alcuna forma di protezione. Per gli industriali, dunque, l'impiego di bambini e donne era più una necessità che una scelta.

Una prima tutela giuridica si ebbe nel dicembre del 1870, quando il capo del Governo Giovanni Lanza presentò al Senato un progetto di Codice Sanitario; tre anni dopo, lo stesso Lanza invitò a procedere con cautela nelle limitazioni riguardanti il mercato del lavoro, dal momento che provocando una decurtazione dell'occupazione minorile, avrebbe chiaramente fatto lievitare il costo del lavoro degli adulti e compromesso un passaggio delicato per l'industria, che per affermarsi sui concorrenti stranieri aveva assoluta necessità di compensare l'arretratezza tecnologica mantenendo bassi i salari, oltre al sostegno della protezione doganale.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> MORELLO M., *Alle origini della tutela del lavoro minorile nello stato unitario: la l. 11 febbraio 1886, n.3657 a tutela dei bambini sfruttati*, 2019, p. 258.

<sup>39</sup> MORELLO M., *Alle origini della tutela del lavoro minorile nello stato unitario: la l. 11 febbraio 1886, n.3657 a tutela dei bambini sfruttati*, 2019, p. 263.

Ad ogni modo, si trattava in realtà di tre soli articoli, dal 129 al 131, che fissavano a 9 anni l'età minima di ammissione al lavoro, purché non nocivo, previo rilascio di un attestato di vaccinazione e di un certificato medico che accertasse l'idoneità fisica per i minori di età compresa tra i 9 e i 16 anni; venne vietato il lavoro notturno (dalle 21 alle 5) fino ai 14 anni e fissato un numero massimo di ore lavorative (otto per i fanciulli dai 9 ai 12 anni, dieci per quelli dai 12 ai 16 anni), con una pausa di almeno due ore per tutti, e il riposo infrasettimanale, prevedendo inoltre delle penalità per chi non rispettasse tali regole. Lanza tentò inoltre di far riconoscere il lavoro minorile come integrante la fattispecie di "tratta dei fanciulli", ma ciò non avvenne a causa della caduta del suo Governo.<sup>40</sup>

Finali, ministro dell'agricoltura, industria e commercio, presentò alle Camere nel febbraio del 1975 un progetto di legge sulle miniere e sulle cave, dove inserì molteplici disposizioni sull'età, il tempo e le modalità del lavoro dei minori nelle imprese minerarie: questo disegno di legge (che riproduceva quello presentato dal Castagnola nel 1871), non poté giungere alla pubblica discussione, ma diede luogo a relazioni favorevoli da parte delle giunte parlamentari.<sup>41</sup>

Alle fine del 1876, dopo l'ascesa della sinistra al potere, il ministro dell'interno Nicotera ripresentò il progetto del Codice sanitario, privato però del titolo VII sul lavoro dei fanciulli, in merito al quale auspicò una legge speciale. Ma purtroppo, la promessa non ebbe però alcun seguito concreto.

Nel 1886 venne introdotto una legge, la n. 3657, che ebbe un processo di formazione molto travagliato, in quanto fu ostacolata dagli industriali che,

---

<sup>40</sup> MORELLO M., *Alle origini della tutela del lavoro minorile nello stato unitario: la l. 11 febbraio 1886, n.3657 a tutela dei bambini sfruttati*, 2019, p. 263.

<sup>41</sup> MORELLO M., *Alle origini della tutela del lavoro minorile nello stato unitario: la l. 11 febbraio 1886, n.3657 a tutela dei bambini sfruttati*, 2019, p. 264.

convertiti al protezionismo, si opponevano ad ogni tipo di ingerenza dello Stato nei rapporti fra operai ed imprenditori, in nome di una “libertà di lavoro”, malintesa al punto di trascendere in libertà di sfruttamento della manodopera. Tre ordini del giorno approvati dalla Camera impegnavano il Governo a disciplinare normativamente il lavoro delle donne «adulte», e a presentare in Parlamento una relazione annuale sugli effetti della legge e a coordinare i provvedimenti sul lavoro dei fanciulli con quelli per l’educazione, anche in relazione con i diritti e i doveri della famiglia. Di queste proposte soltanto la seconda trovò piena applicazione nel regolamento, mentre il lavoro delle donne sarà tutelato molto più tardi, con la legge n. 142 del 1902 (legge Carcano).<sup>42</sup>

Tale legge infatti innalzò limite d’età minimo per l’ammissione al lavoro a 12 anni, prevedendo poi un aumento del tetto massimo di ore lavorative consentite: otto, per i bambini fino a 12 anni e 11, per quelli dai 12 a 15 anni ma vietò, in ogni caso, il lavoro notturno per i minori di 16 anni.

## 2. Orario di lavoro

Sappiamo che l’art. 36 della Costituzione prevede che “la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge”, ma per quanto concerne il lavoro minorile, la disciplina da applicare non è quella generalmente prevista, bensì è stabilita da una norma speciale all’interno della legge 17 ottobre 1967 n. 67, precisamente dagli articoli 18 e 19.

L’art. 18 fa riferimento ai minori liberi dagli obblighi scolastici, stabilendo un limite di sette ore giornaliere e trentacinque settimanali per i bambini, e un limite di otto ore giornaliere e quaranta settimanali per gli adolescenti; l’art. 19

---

<sup>42</sup> MORELLO M., *Alle origini della tutela del lavoro minorile nello stato unitario: la l. 11 febbraio 1886, n.3657 a tutela dei bambini sfruttati*, 2019, p. 272.

invece limita a quattro ore per ogni giornata il periodo durante il quale gli adolescenti possono essere adibiti “al trasporto di pesi, compresi i ritorni a vuoto”, sancendo inoltre il divieto di adibire gli adolescenti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi.

Sempre la stessa legge si occupa di stabilire le ore di riposo spettanti ai minori. L'art. 20 prevede che l'orario di lavoro di bambini e adolescenti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza, e qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno. Ad ogni modo i contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a mezz'ora, ciò può essere autorizzato dalla Direzione provinciale del lavoro, sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosità e gravosità, e nel caso in cui fosse così, in base all'art. 21, può prescrivere che il lavoro dei bambini degli adolescenti non duri senza interruzione più di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.<sup>43</sup>

Ci sono comunque dei casi speciali per cui sono previste delle regole diverse: la stessa legge, all'art. 22, così come sostituito dall'art. 13 D.lgs. n. 345/99, fa riferimento al riposo domenicale e settimanale dei minori, stabilendo che ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, possibilmente consecutivi, e comprendente la domenica. Per ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma comunque non può essere inferiore a 36 ore consecutive; tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.<sup>44</sup> Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore

---

<sup>43</sup> DI MAURO R., *La tutela del lavoro di bambini e degli adolescenti. Contratto e rapporto di lavoro: problematiche e sanzioni*, 2005, p. 118.

<sup>44</sup> DI MAURO R., *La tutela del lavoro di bambini e degli adolescenti. Contratto e rapporto di lavoro: problematiche e sanzioni*, 2005, p. 119.

dello spettacolo e con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.

Sempre la stessa legge fa riferimento alle ferie spettanti ai minori. L'art. 23 infatti stabilisce i bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a trenta giorni per coloro che non hanno compiuto i 16 anni, e a 20 giorni per coloro che hanno superato i 16 anni; chiaramente i contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalità di godimento delle ferie.<sup>45</sup>

### 3. Divieto di lavoro notturno

Indubbiamente la legge italiana in tema di lavoro minorile ha come obiettivo principale quello della tutela e salvaguardia psicofisica del minore, e per questo motivo è stato previsto un generale divieto di lavoro notturno, che conosce comunque delle eccezioni. Il governo italiano, in attuazione di una delega conferitagli dalla legge comunitaria n. 25/99 ha emanato il decreto legislativo n. 532 del 26 novembre 1999, che ha stabilito espressamente il divieto di adibire i minori al lavoro notturno, salvo che si tratti di attività di natura culturale, artistica, sportiva o pubblicitaria o di attività del settore dello spettacolo. È infatti in queste ultime attività che il lavoro del minore può protrarsi non oltre le 24 ore, e alla fine della prestazione lavorativa il minore ha diritto al godimento di almeno 14 ore di riposo consecutive, come stabilito dall'art. 17 della L. 977/1967, poi sostituito dal D. lgs. 345/1999.<sup>46</sup> Proprio con tale decreto legislativo il nostro Paese ha recepito la direttiva

---

<sup>45</sup> DI MAURO R., *La tutela del lavoro di bambini e degli adolescenti. Contratto e rapporto di lavoro: problematiche e sanzioni*, 2005, p. 120.

<sup>46</sup> DI MAURO R., *La tutela del lavoro di bambini e degli adolescenti. Contratto e rapporto di lavoro: problematiche e sanzioni*, 2005, p. 121.

94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, e in base a tale disciplina, il lavoro notturno è vietato per i minori di 18 anni con la previsione di una deroga che consente ai minori – ma mai al di sotto dei 16 anni - di accedere al lavoro notturno esclusivamente quando ricorrano tre circostanze:

- in caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento dell'azienda;
- in caso di un lavoro temporaneo che non ammette ritardi;
- in mancanza di disponibilità di lavoratori adulti.

Nei suddetti casi, il datore di lavoro ha l'obbligo di dare immediata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro dei nominativi dei lavoratori impiegati, delle cause costituenti la forza maggiore e delle ore di lavoro, e inoltre deve concedere al lavoratore minore impiegato periodi di riposo compensativo entro tre settimane. L'inosservanza di tali regole è punita, ex art. 26 L. 977/1967, con l'arresto non superiore a sei mesi o con l'ammenda fino a dieci milioni di lire (€ 5164).<sup>47</sup>

Il D. lgs. 532/1999 detta la disciplina del lavoro notturno, applicando le sue disposizioni a tutti i datori di lavoro che utilizzino lavoratori e lavoratrici con prestazione di lavoro notturno, salvo eccezioni in determinati settori. Vengono previsti in capo al datore di lavoro tali obblighi:

- informare i lavoratori notturni e il rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno, ove presenti;
- informare sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonché la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per le lavorazioni che comportano rischi particolari di cui all'articolo 4, comma 2;

---

<sup>47</sup> DI MAURO R., *La tutela del lavoro di bambini e degli adolescenti. Contratto e rapporto di lavoro: problematiche, sanzioni*, 2005, p. 121.

- informare per iscritto con periodicità annuale la Direzione Provinciale del Lavoro, dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, quando esso non sia previsto dal contratto collettivo, obbligo che comunque risulta non sanzionato;
- garantire durante il lavoro notturno “un livello di servizi e di mezzi di prevenzione o di protezione adeguati” e di assicurare “un livello di servizi equivalente a quello previsto per il turno diurno”;
- sottoporre i lavoratori notturni alle prescritte visite mediche preventive e periodiche ovvero ad accertamenti sanitari in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno.<sup>48</sup>

#### 4. La contrattazione

Il ruolo assunto dalla contrattazione collettiva nel lavoro minorile è indubbiamente ridotto rispetto ai contratti di lavoro previsti per il resto dei lavoratori, dal momento che il diritto del lavoro minorile ha una disciplina che è il risultato di un insieme di sanzioni e divieti, e di conseguenza è più complicato per la contrattazione collettiva disciplinare la fattispecie nel concreto, infatti il più delle volte vi è, nei contratti individuali, una clausola di rinvio alla disciplina sostanziale della materia.

Un primo problema è sicuramente determinare quando un minore acquista la capacità giuridica di prestare l'attività lavorativa e soprattutto la capacità di sottoscrivere un contratto valido, facendo tuttavia una distinzione tra un le due cose. Un'eccezione a questo principio generale è comunque contenuta nell'art. 324 del codice della navigazione, che prevede, per i minori di diciotto anni

---

<sup>48</sup> DI MAURO R., *La tutela del lavoro di bambini e degli adolescenti. Contratto e rapporto di lavoro: problematiche e sanzioni*, 2005, p. 123.

appartenenti alle matricole della gente di mare, la possibilità, con il consenso dei genitori o del tutore, non solo di prestare la propria attività lavorativa, ma anche di sottoscrivere personalmente il contratto ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano. La revoca del consenso dell' esercente la potestà o la tutela fa venir meno solo la capacità contrattuale del minore, ma non il diritto di godere dei diritti e azioni derivanti dai contratti stipulati in precedenza.<sup>49</sup>

Sappiamo che l'art. 2 del nostro codice civile non definisce la capacità di agire ma stabilisce che questa viene acquistata al momento del compimento dei 18 anni. Il secondo comma dello stesso articolo, rifacendoci a quanto previsto dall'art. 37 comma 2 della Costituzione – la legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato – fa salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro, dunque tale norma si riferisce alla capacità del minore di lavorare e di esercitare i diritti e le azioni che discendono dalla conclusione di un contratto di lavoro. Il problema di interpretazione che nasce da questa norma è se al minore venga o meno riconosciuto anche il diritto di sottoscrivere personalmente il proprio contratto di lavoro, dal momento che la norma parla testualmente di “esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro”: è dunque dubbio se tra tali diritti vi sia quello del minore di sottoscrivere un contratto. In teoria, da un punto di vista prettamente logico, sarebbe impensabile e poco sensato dare al minore la possibilità di lavorare e di avere i diritti conseguenti dal lavoro senza però permettergli di firmare il proprio contratto, così come non avrebbe senso fargli stipulare il contratto solamente in presenza del genitore. Tuttavia, questa tesi interpretativa è solamente una delle tante, e anzi è una tesi minoritaria, ma in mancanza di una legge si ritiene comunemente che un contratto si possa firmare solo con il raggiungimento della maggiore età.

---

<sup>49</sup> DI MAURO R., *La tutela del lavoro di bambini e degli adolescenti. Contratto e rapporto di lavoro: problematiche e sanzioni*, 2005, p. 84.

Risulta però fondamentale capire quando un minore sia effettivamente dotato della capacità di sottoscrivere un contratto, dal momento che in assenza di capacità di agire o in presenza di un vizio della volontà il contratto sarà annullabile ex art. 1425 c.c. Si parla di annullamento e non di nullità in quanto il contratto continuerà a produrre e i suoi effetti fino al momento della sentenza di annullamento ex art. 1442 c.c., soggetta a prescrizione quinquennale. Ma ogni volta che ricorra un vizio comportante l'annullamento del contratto, pur in assenza di apposita domanda giudiziale, l'art. 1442 all'ultimo comma prevede la possibilità a chi sia convenuto per l'esecuzione di un contratto annullabile di far valere il vizio in via di eccezione; tale eccezione non porterà all'eliminazione dell'atto viziato, ma ha lo scopo di paralizzare la pretesa della controparte all'adempimento, e perciò non è soggetta ai limiti di prescrizione generalmente previsti per la domanda di annullamento, potendo essere sollevata in ogni tempo.<sup>50</sup>

In dottrina è controverso se il secondo comma dell'art. 1442 - Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età – sia applicabile o meno anche al contratto sottoscritto dal tutore senza l'autorizzazione prescritta dagli artt. 375 e 424 c.c. Molti pensano che non sia applicabile, ritenendo che il termine di applicazione decorra dalla data di conclusione del contratto, ex art. 1442 terzo comma; tuttavia, tale tesi non può essere condivisibile, essendo inconciliabile con l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che ha più volte affermato che quanto contenuto negli artt. 1425, “Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare”, e 1443 “Se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione

---

<sup>50</sup> Cass., Sez. lav., 29 luglio 2002, n. 11182.

ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio” fanno riferimento ai contratti conclusi sia dall’incapace che dal suo rappresentante legale senza la preventiva autorizzazione del tribunale, in quanto in entrambi i casi l’invalidità deriva dallo stato d’incapacità, e di conseguenza anche la norma dell’art. 1442 include nella sua previsione il contratto concluso dal rappresentante dell’incapace senza l’autorizzazione degli organi tutelari.<sup>51</sup>

Con la storica sentenza n. 2725 del 1993, la Suprema Corte di Cassazione, ha stabilito che la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui la parte ha superato lo stato di incapacità; ciò vale anche per i contratti di lavoro stipulati con minorenni che, raggiunta la maggiore età, potranno decidere di convalidare il contratto stesso. In tale ambito trova applicazione anche l’art. 2126 c.c. che prevede che “La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa.” Rientra in tale fattispecie anche il caso in cui il contratto sia costituito con un minore che non possieda i requisiti di età previsti dalla legge: in tal caso il contratto non rientra nelle ipotesi dell’illiceità, essendo valido per quel che concerne l’oggetto e la causa; dunque, trova applicazione la tutela del citato art. 2126, cioè la “nullità o l’annullamento del contratto” non producono effetto.

## 5. L’apprendistato

L’apprendistato rappresenta indubbiamente la più importante tipologia di contratto per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo di lavoro; è infatti rivolto ai giovani di un’età compresa tra i 15 e i 29 anni e ha una finalità formativa. Obbligo del datore di lavoro, oltre chiaramente a versare un

---

<sup>51</sup> Cass., Sez. lav., 12 novembre 2002, n. 15880; 23 dicembre 1983, n. 7605; n. 1140/1977, n. 681/1968 e n. 1138/1954.

corrispettivo per il lavoro svolto, è quello di formare l'apprendista tramite un insegnamento di competenza tecnico-professionali e di competenza trasversali.

La disciplina di riferimento è il D. lgs. 81/2015, precisamente dagli articoli 41 a 47.

L'art. 41 dà la definizione di apprendistato, qualificandolo come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, che si articola nelle seguenti tipologie:

a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

b) apprendistato professionalizzante;

c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

Per quanto riguarda la forma del contratto, questo, ex art. 42, è stipulato in forma scritta ad probationem, e contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa. Al piano formativo individuale, per la quota a carico dell'istituzione formativa, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; in tale ambito

costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa.

Ex art. 43, questo tipo di apprendistato è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46.

Possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.

Invece, per quanto riguarda l'apprendistato professionalizzante, possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per coloro i quali si trovino in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in base al tipo di qualificazione professionale e ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali

caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. La regione comunica al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto - effettuata ex art. 9-bis del d.l. 1° ottobre 1996, n. 510 - le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili.

Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato; ciò trova applicazione anche nell'ambito delle attività in cicli stagionali che si svolgono nel settore del cinema e dell'audiovisivo.

Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di

specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca, in cui vengono stabilite la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce, inoltre, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda.

La formazione esterna all'azienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore, e solitamente non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta.

La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.

Per quanto concerne la durata del contratto di apprendistato, questo ha una durata minima non inferiore a sei mesi. Al termine di tale periodo, le parti possono recedere dal contratto ex art. 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine.; se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) divieto di retribuzione a cottimo;
- b) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio;
- c) presenza di un tutore o referente aziendale;
- d) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali;
- e) possibilità del riconoscimento – in base ai risultati conseguiti nel percorso di formazione - della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi e nei percorsi di istruzione degli adulti;
- f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003;
- g) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni;

h) possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.

Chiaramente anche il contratto di apprendistato prevede l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria, in particolare:

- a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- b) assicurazione contro le malattie;
- c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
- d) maternità;
- e) assegno familiare;
- f) assicurazione sociale per l'impiego.

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso lo stesso datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità; è comunque esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato.

Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

Esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato

professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Nel caso in cui la suddetta percentuale non venga rispettata, è comunque consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante; gli apprendisti assunti in violazione di tali limiti sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

## 6. I lavori vietati

I lavori cui i minori non potevano essere adibiti erano stabiliti all'art. 5 della legge n. 977/67, ma tale articolo è stato abrogato dall'art. 16 del D. Lgs. 345/1999. Tale abrogazione, insieme a quella del d.P.R. 20 gennaio 1976, n. 432, doveva acquistare efficacia per espressa disposizione normativa dal 20 maggio 2000, a norma del decreto-legge n. 31 del 2000; tale ultimo decreto ha perso la sua efficacia non essendo stato convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Fino al 20 ottobre 2000 è rimasto in vigore l'art. 5 della legge n. 977/1967, dunque non potevano essere adibiti:

- i bambini e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri determinati a norma dell'art. 6 della presente legge;
- i bambini e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 a lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine che sono in moto;

- i bambini e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16, anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, a mestieri girovaghi di qualunque genere;
- i bambini e gli adolescenti ai lavori sotterranei delle cave, miniere, torbiere, gallerie;
- i bambini e gli adolescenti al sollevamento di pesi e al trasporto di pesi su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio e di pericolo, nonché ai lavori estrattivi a cielo aperto nelle cave, miniere, torbiere e ai lavori di carico e scarico nei forni delle zolfare di Sicilia;
- i bambini e gli adolescenti nelle sale cinematografiche e alla preparazione di spettacoli di ogni genere, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo precedente;
- bambini e gli adolescenti alla manovra e al traino dei vagonetti;
- i bambini e gli adolescenti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche.<sup>52</sup>

Il legislatore, fermo restando il divieto di adibire i bambini ad attività lavorativa, ha espressamente disciplinato le attività in cui gli adolescenti non possono essere impiegati aggiungendo un allegato alla legge n. 977/67 con l'articolo 15 del D. Lgs. n. 345/1999 (allegato modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262).

L'allegato distingue tra esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici e processi e lavori, in particolare occorre osservare che:

---

<sup>52</sup> DI MAURO R., *La tutela del lavoro di bambini e degli adolescenti. Contratto e rapporto di lavoro: problematiche e sanzioni*, 2005, p. 125.

- il divieto di esposizione al rumore discende dalla valutazione dei rischi<sup>2</sup> e scatta a partire da un livello di una media giornaliera superiore a 90 decibel LEP - d;
- il divieto di esposizione ad agenti considerati come molto tossici, tossici, nocivi, corrosivi, esplosivi ed estremamente infiammabili esiste indipendentemente dalle quantità presenti nell'ambiente di lavoro.

Le attività previste nell'allegato 1, secondo quanto stabilito dall'art. 6 legge n. 977/1967, così come modificato dall'art. 7 decreto legislativo n. 345/1999, possono essere svolte dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, previa autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, purché siano svolti sotto la sorveglianza dei formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione. L'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro non è richiesta se l'attività formativa viene svolta da istituti di istruzione e formazione professionale. Per quanto concerne i lavori comportanti esposizioni a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/1618, 90/641.<sup>53</sup>

L'allegato I, così come modificato, specifica, quindi, che gli adolescenti non possono essere adibiti a mansioni che espongono ad agenti fisici, biologici e chimici, e individua quei processi e lavori che gli adolescenti non possono svolgere.

---

<sup>53</sup> DI MAURO R., *La tutela del lavoro di bambini e degli adolescenti. Contratto e rapporto di lavoro: problematiche e sanzioni*, 2005, p. 125.

## 7. La sicurezza sul lavoro

Una prima normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro si ebbe con la legge n. 3657 emanata l'11 febbraio 1886, modificata con la legge 19 giugno 2002, n. 242; si trattava di una legge riguardante la protezione dei lavoratori minori in opifici, miniere e cave.

Tale legge regolava l'ammissione dei fanciulli nelle fabbriche, cave e miniere, proibiva l'ammissione negli stabilimenti industriali, nelle cave e nelle miniere ai minori di 9 anni o di 10 nel caso si trattasse di lavori sotterranei, e ai minori dai 9 ai 15 anni, se il tipo di lavoro non era adatto al loro stato fisico, e prescriveva l'obbligo del certificato medico di sanità. Limitava poi a 8 ore al giorno la durata della giornata di lavoro dei minori di 12 anni, proibendo l'impiego nei lavori pericolosi e insalubri dei minori di 15 anni.

La sicurezza dei lavoratori minorenni è stata considerata dalla prima formulazione dell'art. 7 della legge 977 del 1967, che prevedeva: *«L'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti è subordinata all'osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro, idonee a garantire la salute, lo sviluppo fisico e la moralità.»*<sup>54</sup>

Tale norma venne poi sostituita dall'art. 8 del decreto legislativo n. 345 del 1999, che prevedeva una generica tutela dell'occupazione dei bambini e degli adolescenti. In conforma a quanto previsto dall'art. 6 della direttiva del Consiglio CE 22 giugno 1994, n. 94/33, il nuovo articolo ha stabilito:

1. Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi

---

<sup>54</sup> DI MAURO R., *La tutela del lavoro di bambini e degli adolescenti. Contratto e rapporto di lavoro: problematiche e sanzioni*, 2005, p. 111.

prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare riguardo a:

- a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
- b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
- c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
- d) movimentazione manuale dei carichi;
- e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
- f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
- g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'art. 21 del decreto legislativo 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari della potestà genitoriale.<sup>55</sup>

La valutazione preventiva dei rischi è stata disciplinata dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE,

---

<sup>55</sup> DI MAURO R., *La tutela del lavoro di bambini e degli adolescenti. Contratto e rapporto di lavoro: problematiche e sanzioni*, 2005, p. 112.

della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/142/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti *il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro*, che prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici. Ai sensi dell'art. 4 della legge 626 del 1994, così come modificato dall'art. 21, legge 1° marzo 2002, n. 39 e dall'art. 3, decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro. All'esito della valutazione preventiva dei rischi il datore di lavoro elabora un documento, custodito presso l'azienda o l'unità produttiva, contenente:

1. una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
2. l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui al punto 1;
3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.<sup>56</sup>

Il datore di lavoro effettua la valutazione preventiva dei rischi ed elabora il documento di cui al comma 2 dell'art. 4 del decreto n. 626 del 1994, con la

---

<sup>56</sup> DI MAURO R., *La tutela del lavoro di bambini e degli adolescenti. Contratto e rapporto di lavoro: problematiche e sanzioni*, 2005, p. 114.

collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. La valutazione preventiva dei rischi e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota 1 dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.

L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza.; sono soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.

È stato poi ritenuto dalla giurisprudenza, con riguardo all'ambito del lavoro a domicilio - disciplinato dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877 – che non possono trovare applicazione le norme in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro che si riferiscono rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene effettuata alle dirette dipendenze e sotto la vigenza del datore di lavoro.

Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, ha l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, con particolare riguardo a:

1. sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
2. attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
3. natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
4. movimentazione manuale dei carichi;
5. sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
6. pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro.
7. situazione della formazione e dell'informazione dei minori.<sup>57</sup>

La sicurezza sul luogo di lavoro è stata quindi intesa dal decreto 19 settembre 1994 n. 626 come un obiettivo comune, perseguito da tutti i soggetti che svolgono attività lavorativa. Il buon esito dell'impresa comune dipende dunque dal rispetto delle regole di diligenza che presiedono all'attività alla quale ciascuno è preposto (concetto di cooperazione colposa). Di conseguenza, nel momento in cui l'agente, cosciente di svolgere un'attività con altri, viola una

---

<sup>57</sup> DI MAURO R., *La tutela del lavoro di bambini e degli adolescenti. Contratto e rapporto di lavoro: problematiche e sanzioni*, 2005, p. 116.

regola di diligenza, si verificherà un evento che sarà il prodotto dell'aggregazione di consapevoli condotte colpose.<sup>58</sup>

Ad ogni modo, il datore di lavoro rimane centro di imputazione dei doveri di sinallagmaticità, con attribuzione dei poteri decisionali lato sensu e di spesa in particolare, funzionali alla gestione d'impresa ed in quanto tali indelegabili, come sancito dall'art. 1, comma 2, n. 4-ter, della citata legge.

Sicuramente l'obiettivo principale del datore di lavoro concerne la valutazione del rischio in vista dell'obiettivo di pervenire non all'eliminazione totale, bensì al contenimento del medesimo entro i limiti consentiti dalle conoscenze tecniche del momento (c.d. prevedibilità del rischio con la diligenza del buon datore di lavoro che bada alla sicurezza). Eguale dovere di prevenzione è connesso allo status di dirigente, incaricato ex lege di vigilare sull'attività delle persone delle quali cura la formazione professionale e organizza il lavoro, a nulla rilevando, per l'attribuzione di responsabilità, in caso di incidente, un eventuale delega volta a trasferire ad altri l'esercizio dei doveri che promanano dalla natura dell'attività esercitata. Il datore di lavoro – considerando che il minore non ha chiaramente una piena consapevolezza dei rischi lavorativi – deve dunque valutare nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori. In particolare, il datore di lavoro non deve trascurare la situazione della formazione e dell'informazione dei minori.<sup>59</sup>

È inoltre fondamentale che il datore di lavoro dia adeguate informazioni non solo ai minorenni ma anche ai titolari della responsabilità genitoriale dei rischi

---

<sup>58</sup> DI MAURO R., *La tutela del lavoro di bambini e degli adolescenti. Contratto e rapporto di lavoro: problematiche e sanzioni*, 2005, p. 116.

<sup>59</sup> DI MAURO R., *La tutela del lavoro di bambini e degli adolescenti. Contratto e rapporto di lavoro: problematiche e sanzioni*, 2005, p. 116.

per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale, le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate, dei rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, delle normative di sicurezza e delle disposizioni aziendali in materia, dei pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica, delle procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente (art. 7, legislativo n. 345 del 1999 comma 2, legge n. 977 del 1967 così come introdotto dall'art. 8 decreto legislativo n. 345 del 1999).<sup>60</sup>

## 8. Le tutele previdenziali

Indubbiamente l'intento del legislatore è sempre stato quello di tutelare il più possibile i minori, in modo da garantire che l'attività lavorativa si svolga in un contesto produttivo, qualunque sia la tipologia giuridica, utilizzato a finalità economica.

Questa esigenza si riscontra non solo nella Costituzione all'art. 37, ma anche in Convenzioni Internazionali, in particolare l'art. 7 della Carta Sociale Europea di Torino del 18 ottobre 1961, cui si è poi ispirata la legge n. 977 del 1967.

L'articolo 24 della legge n. 977 del 1967 stabilisce espressamente che:

*«I bambini di qualsiasi età, anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle*

---

<sup>60</sup> DI MAURO R., *La tutela del lavoro di bambini e degli adolescenti. Contratto e rapporto di lavoro: problematiche e sanzioni*, 2005, p. 117.

*prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.*

*Gli istituti assicuratori hanno diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, detratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi.».*

La riforma del 1999 ha precisato che ai fini dell'applicazione della legge di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, bambino è il minore che non ha ancora compiuto quindici anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico. Non a caso il legislatore ha utilizzato una congiunzione disgiuntiva "o", collegando così due proposizioni mettendole in alternativa o escludendone l'una o l'altra.<sup>61</sup>

La disciplina dell'art. 24 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è stata anche oggetto di pronunce della Suprema Corte di Cassazione.

Dal punto di vista applicativo, la giurisprudenza, sotto il profilo giuridico, ha valutato l'applicabilità della disciplina della suddetta legge ad attività dei bambini nell'ambito del rapporto che si instaura nella famiglia colonica fra il minore e il titolare dell'impresa agricola, rapporto non inquadrabile nella figura del lavoro subordinato.

L'orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che la tutela previdenziale apprestata dalla legge n. 977 non è limitata al caso in cui l'illecita ammissione del bambino all'attività lavorativa sia avvenuta nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, non essendo una tale interpretazione restrittiva consentita

---

<sup>61</sup> DI MAURO R., *La tutela del lavoro di bambini e degli adolescenti. Contratto e rapporto di lavoro: problematiche e sanzioni*, 2005, p. 93.

né dall'art. 37 della Costituzione, né dalla carta sociale europea di Torino del 18 ottobre 1961.

L'art. 24 della legge n. 977 del 1967 è dunque applicabile anche nel caso di infortunio sul lavoro occorso ad un minore adibito al lavoro in violazione dei limiti di legge allo svolgimento di attività lavorativa.<sup>62</sup>

Un'interpretazione restrittiva della tutela dei bambini, con riferimento limitato al rapporto giuridico di lavoro subordinato, non avrebbe alcun suffragio normativo considerando che si parla di "lavoro dei minori" (art. 37 Cost.) o di "*admission à l'emploi*" (art. 7 Carta Sociale), dunque vi è un esplicito riferimento al contenuto dell'attività svolta dal minore ed utilizzata da altri a fini economici, a prescindere dalla natura del rapporto giuridico astrattamente configurabile. Né si può trascurare che l'attuale sistema normativo della sicurezza sociale nei suoi vari tipi e settori (previdenziali, assistenziali) riguarda non solo i lavoratori vincolati in un rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutti quegli altri che tali certamente non sono, appartenendo essi a categorie autonome.<sup>63</sup>

Il riferimento al datore di lavoro da parte del legislatore è da intendersi al soggetto che ha la titolarità dell'impresa produttiva e la connessa responsabilità della sua buona organizzazione e gestione. Di conseguenza, ai fini della tutela previdenziale, ad essere considerato lavoratore non sarà solo colui che risulti essere tale nell'ambito di un rapporto giuridico di lavoro subordinato, ma qualsiasi soggetto che abbia la titolarità del contesto produttivo nel quale si inserisca e sia utilizzata a fini economici l'attività del minore, a prescindere

---

<sup>62</sup> DI MAURO R., *La tutela del lavoro di bambini e degli adolescenti. Contratto e rapporto di lavoro: problematiche e sanzioni*, 2005, p. 93.

<sup>63</sup> DI MAURO R., *La tutela del lavoro di bambini e degli adolescenti. Contratto e rapporto di lavoro: problematiche e sanzioni*, 2005, p. 94.

dalla configurazione giuridica che assume il rapporto in base al quale tale inserimento avviene.

Dunque, un rapporto di lavoro costituito con un lavoratore di età inferiore a quella prevista dalla legge è chiaramente un contratto in contrasto con la legge, ma il lavoratore riceverà comunque piena tutela non soltanto sotto il profilo strettamente retributivo ex art. 2126 c.c., ma anche sotto l'aspetto assicurativo, ai sensi della suddetta norma ed anche ai sensi dell'art. 24, legge 17 ottobre 1967, n. 977.<sup>64</sup>

La legge 977 del 1967 attua perciò una protezione specifica dei minori ivi contemplati e si colloca al di sopra del vigente sistema normativo della sicurezza sociale.

L'esperibilità da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dell'azione di rivalsa nei confronti dei datori di lavoro per le prestazioni corrisposte ai minori di età è subordinata a due condizioni:

1. adibizione del minore al lavoro in violazione del requisito dell'età minima stabilita dalla stessa legge;
2. mancato o illegittimo versamento della contribuzione.

La giurisprudenza ha poi precisato che la norma dell'art. 24, che prevede l'azione di rivalsa da parte dell'INPS per quanto erogato, ad esempio, in favore del minore infortunato, opera indipendentemente dalla legittimità dell'assunzione al lavoro in tutti i casi in cui vi sia inosservanza delle disposizioni relative ai requisiti prescritti per l'adibizione al lavoro di un soggetto di età minore, e inoltre come conseguenza la responsabilità del datore di lavoro per il solo fatto di versare in tale situazione antiggiuridica – senza che

---

<sup>64</sup> Cass., Sez. lav., 27 giugno 1986, n. 4288.

dolo o colpa abbiano rilevanza nella determinazione dell'evento - anche quando questo derivi da atti inconsulti o imprevedibili dello stesso minore.<sup>65</sup>

## 9. Il regime sanzionatorio

In ottemperanza alla legge delega sono state adeguate le sanzioni sia penali che amministrative, a seconda della violazione commessa.

L'art. 26 della legge n. 977 del 1967 - poi sostituito dall'art. 14 del D. Lgs. n. 345/1999 - ha previsto la pena dell'arresto fino a sei mesi per coloro che contravvengono ai particolari divieti stabiliti dalla legge, e precisamente:

- qualora si adibiscano i bambini in attività lavorative diverse da quelle afferenti il settore dello spettacolo, pubblicitario, artistico, culturale (art. 4, comma 1);
- qualora si adibiscano gli adolescenti ai processi di lavorazione ed ai lavori indicati nell'allegato della legge (art. 6, comma 1);
- qualora si contravvenga alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori (art. 8, comma 7).<sup>66</sup>

È invece stabilita la pena dell'arresto non superiore a sei mesi o l'ammenda fino a dieci milioni di lire (€5.164) qualora non siano osservate le disposizioni concernenti:

- la capacità lavorativa del minore (art. 3);

---

<sup>65</sup> Cass., Sez. lav. 21 aprile 1993, n. 4658.

<sup>66</sup> DI MAURO R., *La tutela del lavoro di bambini e degli adolescenti. Contratto e rapporto di lavoro: problematiche e sanzioni*, 2005, p. 126.

- la possibilità per gli adolescenti di svolgere le attività di cui all'allegato I solo per motivi didattici e di formazione professionale secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2;
- l'informazione di cui all'art. 21 decreto legislativo n. 626/1994 (art. 7, comma 2);
- l'obbligatoria valutazione dell'idoneità dei minori preventiva e successiva dei minori adibiti al lavoro (art. 8, commi 1, 2, 4, 5);
- il divieto del lavoro notturno e le modalità di svolgimento dello stesso qualora sia consentito (art. 15, comma 1 e art. 17, comma 1);
- l'orario di lavoro e il riposo settimanale (artt. 18, 21 e 22).<sup>67</sup>

A queste contravvenzioni il legislatore ha espressamente previsto l'applicazione del Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 concernente l'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro.

L'autorità deputata a ricevere il rapporto con le violazioni amministrative ed emettere l'ordinanza ingiunzione è la direzione provinciale del lavoro. Il novellato art. 26 della legge n. 977 del 1967 ha stabilito la sanzione amministrativa pecuniaria da un milione di lire (€ 516) a cinque milioni (€ 2.582) nei seguenti casi:

- quando il giudizio sulla idoneità o sulla inidoneità non sia comunicato (art. 8, comma 6);
- quando non siano ottemperate le disposizioni che autorizzano eccezionalmente il lavoro notturno degli adolescenti (art. 17, comma 2);

---

<sup>67</sup> DI MAURO R., *La tutela del lavoro di bambini e degli adolescenti. Contratto e rapporto di lavoro: problematiche e sanzioni*, 2005, p. 126.

- quando si adibiscono gli adolescenti al trasporto dei pesi per più di quattro ore (art. 19, comma 1);
- quando si contravviene al divieto di adibire gli adolescenti a lavorazioni effettuate con il sistema di turni a scacchi, o ove consentito non si abbia l'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro (art. 19, comma 2);
- quando non sia rispettato l'orario massimo consentito ai minori (art. 20).

È poi punito con la sanzione amministrativa fino a cinque milioni di lire (€ 2.582) chi adibisce i minori in attività lavorative nel settore dello spettacolo, artistico, pubblicitario, sportivo, culturale senza la preventiva e obbligatoria autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro.

Alla stessa sanzione e sempre che manchi la preventiva autorizzazione della direzione provinciale del lavoro soggiace chi adibisce gli adolescenti alle attività indicate nell'Allegato I, per fini formativi (art. 6, comma 3).<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> DI MAURO R., *La tutela del lavoro di bambini e degli adolescenti. Contratto e rapporto di lavoro: problematiche e sanzioni*, 2005, p. 127.

## **CAPITOLO III**

### **LA RILEVANZA INTERNAZIONALE DEL FENOMENO**

#### **1. L'Organizzazione Internazionale del lavoro (ILO)**

L'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO, o nell'acronimo italiano, OIL) è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite, il cui obiettivo principale è promuovere la giustizia sociale e i diritti umani riconosciuti a livello internazionale nell'ambito del lavoro.

L'ILO deve dunque assicurare che il lavoro avvenga in condizioni di uguaglianza, sicurezza, libertà e soprattutto dignità umana, nonché vigilare affinché gli Stati rispettino le norme internazionali in materia di lavoro minorile.

La sua sede principale è a Ginevra e ha una struttura tripartita (Conferenza internazionale del lavoro, Consiglio di amministrazione e Ufficio internazionale del lavoro) dove i rappresentanti dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei sindacati di 187 paesi membri lavorano insieme per adottare norme internazionali del lavoro e formulare politiche e programmi internazionali.

L'ILO venne istituito nel 1919, in seguito alla Prima guerra mondiale, come parte del trattato di Versailles che pose fine al conflitto e allo stesso tempo segnò un punto di partenza nella lotta al lavoro minorile.

Esistono circa 20 convenzioni sul lavoro minorile adottate tra il 1919 e il 1973, che mirano tutte a regolamentare il lavoro minorile tramite l'introduzione dell'età minima per l'ammissione al lavoro e l'istruzione obbligatoria. Solo nella convenzione più recente, la n. 182 sulle "Forme peggiori di lavoro

minorile”, si fa riferimento formale ai diritti dei bambini. Tuttavia, ciò non implica il diritto dei bambini di essere ascoltati nelle questioni che li riguardano e di dare il giusto peso alle loro opinioni. Fino ad oggi, infatti, l’ILO ha rifiutato di consentire ai bambini lavoratori di partecipare alle decisioni che li riguardano; in questo modo si violano chiaramente i diritti di partecipazione sanciti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, nel suo Commento generale sull'articolo 12, ha espressamente definito per quanto riguarda i bambini lavoratori come segue: *“Children and, if existing, representatives of working children’s associations should also be heard when labour laws are drafted or when the enforcement of laws is considered and evaluated”*<sup>69</sup> (I bambini e, se esistenti, i rappresentanti delle associazioni dei bambini lavoratori dovrebbero essere ascoltati anche quando vengono elaborate le leggi sul lavoro o quando viene presa in considerazione e valutata la loro applicazione).

Con la Dichiarazione sui principi e diritti fondamentali del lavoro e i suoi seguiti, adottata alla Conferenza internazionale del lavoro tenutasi a Filadelfia nel 1998, l’Organizzazione internazionale del lavoro ha dichiarato che tutti i Membri, anche nel caso in cui non avessero ratificato le convenzioni in questione, hanno un obbligo, dovuto proprio alla loro appartenenza all’Organizzazione, di rispettare, promuovere e realizzare, i principi riguardanti i diritti fondamentali che sono oggetto di tali convenzioni, più precisamente:

- libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
- eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
- abolizione effettiva del lavoro minorile;

---

<sup>69</sup> LIEBEL M. E INVERNIZZI A., The movements of Working Children and the International Labour Organization. A lesson on Enforced Silence, Children & Society, 2019, volume 33, p. 143.

- eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione;  
e
- un ambiente di lavoro sicuro e salubre.<sup>70</sup>

## 2. La dichiarazione dei diritti del fanciullo

A livello internazionale, il primo importante atto che costituisce dei diritti in capo ai minori è sicuramente la dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1924, adottata a Ginevra dalla Quinta Assemblea Generale.

La dichiarazione venne introdotta in seguito alla Prima guerra mondiale anche come rimedio alle dure conseguenze del conflitto, conseguenze che non hanno risparmiato i bambini. Il suo contenuto riprende i principi sanciti della Carta dei diritti del bambino, scritta solamente un anno prima da una collaboratrice della Croce Rossa – nonché fondatrice di Save The Children – Englantyne Jebb.

La Dichiarazione dei diritti del fanciullo prevede cinque fondamentali principi, che devono essere garantiti a tutti i fanciulli senza discriminazione alcuna discriminazione di razza, nazionalità e credo:

- 1) Al fanciullo si devono dare i mezzi necessari al suo normale sviluppo, sia materiale che spirituale.
- 2) Il fanciullo che ha fame deve essere nutrito; il fanciullo malato deve essere curato; il fanciullo il cui sviluppo è arretrato deve essere aiutato; il minore delinquente deve essere recuperato; l'orfano ed il trovatello devono essere ospitati e soccorsi
- 3) Il fanciullo deve essere il primo a ricevere assistenza in tempo di miseria.

---

<sup>70</sup> Dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali del lavoro e i suoi seguiti.

- 4) Il fanciullo deve essere messo in condizioni di guadagnarsi da vivere e deve essere protetto contro ogni forma di sfruttamento.
- 5) Il fanciullo deve essere allevato nella consapevolezza che i suoi talenti vanno messi al servizio degli altri uomini.<sup>71</sup>

A colpire è sicuramente la brevità di tale dichiarazione, composta appunto da questi soli cinque principi. La vera svolta, infatti, si ebbe solamente molti anni dopo, nel 1959, con la Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo, introdotta al fine di integrare la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 – che già, all'art. 25, statuiva come “*La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.*” - tenendo conto dei bisogni dell'infanzia.

Questo fondamentale documento del 1959 è composto da dieci principi, che devono essere riconosciuti a tutti i fanciulli senza alcuna eccezione, e senza alcuna distinzione e discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'origine nazionale o sociale, le condizioni economiche, la nascita, o ogni altra condizione.

Il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico intellettuale morale spirituale e sociale in condizioni di libertà e di dignità; ha diritto ad un nome e una nazionalità e deve poter beneficiare della sicurezza sociale, deve poter crescere e svilupparsi in modo sano.

Il fanciullo che si trova in una situazione di minoranza fisica, mentale o sociale ha diritto a ricevere il trattamento, l'educazione e le cure speciali di cui esso

---

<sup>71</sup> SAVE THE CHILDREN, Dichiarazione dei diritti del fanciullo (Dichiarazione di Ginevra 1924).

necessita per il suo stato o la sua condizione. Ha diritto a una educazione che, almeno a livello elementare, deve essere gratuita e obbligatoria, il suo superiore interesse deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori. In tutte le circostanze, il fanciullo deve essere fra i primi a ricevere protezione e soccorso.

Il fanciullo deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà o di sfruttamento e non deve essere sottoposto a nessuna forma di tratta. Non deve essere inserito nell'attività produttiva prima di aver raggiunto un'età minima adatta. In nessun caso deve essere costretto o autorizzato ad assumere un'occupazione o un impiego che nuocciano alla sua salute o che ostacolino il suo sviluppo fisico, mentale, o morale.

Il fanciullo deve essere protetto contro le pratiche che possono portare alla discriminazione razziale, alla discriminazione religiosa e ad ogni altra forma di discriminazione.<sup>72</sup>

Per la prima volta si parla di diritto all'educazione e all'istruzione e viene introdotto il concetto di "superiore interesse del fanciullo", che deve essere una guida alle decisioni e ad i comportamenti di coloro che hanno il compito e la responsabilità di provvedere alla sua educazione e al suo orientamento; inoltre, di indubbia rilevanza è il fatto che per la prima volta ci si riferisce al minore come soggetto di diritti al pari di tutti gli altri essere umani.

### 3. Convenzione ILO 138/1973

---

<sup>72</sup> SAVE THE CHILDREN, Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo (Dichiarazione di New York 1959).

La suddetta convenzione, che prende il nome di Convenzione sull'età minima, è stata introdotta dall'ILO nel 1973 per cercare di arginare il più possibile il fenomeno dello sfruttamento minorile, e costituisce tutt'oggi uno dei principali strumenti a salvaguardia della protezione dei minori nel mondo del lavoro.

La convenzione si compone di diciotto articoli.

L'art. 1 stabilisce innanzitutto come ogni stato membro si impegna a perseguire una politica interna che tenda ad assicurare l'abolizione effettiva del lavoro infantile e soprattutto aumentare progressivamente l'età minima per l'assunzione all'impiego o al lavoro ad un livello che permetta agli adolescenti di raggiungere il più completo sviluppo fisico e mentale.

L'art. 2, par. 3, stabilisce come l'età minima per l'ammissione al lavoro non dovrà essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, né in ogni caso inferiore ai quindici anni. Sempre lo stesso articolo, al par. 4, specifica però come ciascun membro la cui economia e le cui istituzioni scolastiche non sono sufficientemente sviluppate potrà – dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati - stabilire, in un primo tempo, un'età minima di quattordici anni.<sup>73</sup>

Nel caso in cui si tratti di lavori pericolosi, che possano compromettere la salute, la sicurezza o la moralità dell'adolescente, l'art. 3 stabilisce che l'età minima di ammissione al lavoro non dovrà essere inferiore a 18 anni; determinare quali siano precisamente i suddetti lavori pericolosi sarà compito del singolo Paese, dunque della legislazione interna o dell'autorità competente, in seguito ad una consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.

---

<sup>73</sup> ILO, Convenzione sull'età minima.

Ad ogni modo, la legislazione nazionale o l'autorità competente potrà autorizzare l'impiego o il lavoro di adolescenti dall'età di sedici anni, ma solo nel caso in cui la loro salute, la sicurezza e la moralità siano pienamente garantite e che abbiano ricevuto un'istruzione specifica ed adeguata o una formazione professionale nel settore d'attività corrispondente.<sup>74</sup>

L'art. 7 specifica come la convenzione non si applica né al lavoro effettuato da bambini o da adolescenti in scuole professionali o tecniche o in altri istituti di formazione professionale, né al lavoro effettuato da ragazzi di almeno quattordici anni in aziende, nel caso in cui si tratti di lavoro compiuto in conformità delle condizioni prescritte dalle autorità competenti dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, e faccia parte integrante di un insegnamento o di una formazione professionale la cui responsabilità spetti in primo luogo ad una scuola o ad un istituto di formazione professionale, di un programma di formazione professionale approvato dall'autorità competente ed eseguito principalmente e interamente in una azienda, oppure di un programma di orientamento professionale destinato a facilitare la scelta di una professione o di un tipo di formazione professionale.<sup>75</sup>

#### 4. Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 1989

Tale convenzione venne approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 ed entrò in vigore nel settembre del 1990. Venne ratificata dall'Italia con la legge del 27 maggio 1991, n. 176, e ad oggi è stata ratificata da ben 196 Paesi, costituendo dunque una delle convenzioni con il maggior numero di ratifiche.

---

<sup>74</sup> ILO, Convenzione sull'età minima.

<sup>75</sup> ILO, Convenzione sull'età minima.

Nella traduzione italiana della Convenzione, l'Unicef ha sottolineato come il termine "child" non dovrebbe essere tradotto come "fanciullo", bensì come "bambino, ragazzo e adolescente"; ad ogni modo, l'art. 1 stabilisce come per fanciullo si intenda "ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile".

La convenzione si compone di 54 articoli e può essere divisa in tre parti: la prima parte, costituita dagli articoli da 1 a 41, tratta dei diritti riconosciuti in capo ai minori; la seconda parte, composta dagli articoli da 42 a 46, enuncia quali sono gli organismi incaricati di monitorare la Convenzione stessa, e individua le modalità di intervento; la terza parte si riferisce alle procedure di ratifica da parte degli stati aderenti.

Degni di nota sono innanzitutto quattro articoli che risultano di fondamentale importanza:

- Art. 2, **principio di non discriminazione**, che enuncia come ogni stato si impegna a rispettare i diritti enunciati nella Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo, *"senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza"*. L'articolo, al secondo comma, continua dicendo come gli stati aderenti si impegnano ad adottare ogni provvedimento necessario affinché il minore sia di fatto tutelato e protetto da ogni forma di discriminazione.
- Art. 3, principio del **superiore interesse**, in base al quale *"In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche*

*o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente*". Gli Stati si impegnano inoltre ad assicurare al minore la protezione e le cure necessarie al suo benessere, e vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti, soprattutto per quanto concerne la sicurezza e la salute;

- Art. 6, in cui si enuncia che *“Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla **vita**. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la **sopravvivenza** e lo **sviluppo** del fanciullo”*;
- Art. 12, che stabilisce che *“Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di **esprimere liberamente la sua opinione** su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità*”. Il minore avrà dunque la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguarda, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato.<sup>76</sup>

La Convenzione prevede poi un meccanismo di controllo in base al quale gli stati devono redigere un rapporto periodico sul loro operato, che verrà poi presentato al Comitato ONU sui diritti dell'infanzia.

---

<sup>76</sup> UNICEF, Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

## 5. La protezione contro lo sfruttamento economico: l'art. 32

Di fondamentale importanza, all'interno della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, è anche l'art. 32, che tratta della protezione contro lo sfruttamento economico dei minori.

*1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.*

*2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:*

*a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;*

*b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;*

*c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.*

La norma, dunque, vieta tutti quei tipi di lavoro che possano nuocere al minore, costituendo per lui un pericolo psicofisico. Per lavori nocivi si intendono:

- *Hazardous work*, ossia lavoro pericoloso;
- *Work that interferes with the child's education*, un tipo di lavoro che interferisce con l'istruzione del bambino;
- *Work that is harmful to the child's health*, forme di lavoro nocive per la salute del bambino;

- *Work that is harmful to the child's physical, mental, spiritual, moral or social development*, cioè lavoro che nuoce allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale del minore.<sup>77</sup>

Perciò, per citare Van Bueren, studioso di diritto internazionale, “Non è il divieto di lavoro in sé ad essere al centro del diritto internazionale, ma il suo abuso” (*It is not the prohibition of work per se that is the focus of international law but its abuse.*)<sup>78</sup>

La Convenzione non fornisce una definizione legale del termine "sfruttamento", ma sfruttamento significa “trarre ingiustamente vantaggio da un altro per proprio vantaggio o beneficio, coprire situazioni di abuso di manipolazione, abuso, vittimizzazione, oppressione o maltrattamento”. Lo sfruttamento avviene quando non viene rispettata la dignità umana del bambino o lo sviluppo armonioso della sua personalità.<sup>79</sup> Il lavoro che interferisce con l'educazione del bambino, la sua salute e il suo sviluppo fisico, mentale, morale e sociale, è sfruttamento.<sup>80</sup>

L'UNICEF dà una definizione di sfruttamento nel caso in cui il lavoro abbia tali caratteristiche:

- viene svolto a tempo pieno in età precoce
- le ore di lavoro sono eccessive
- comporta un grande stress fisico e psicologico
- nel caso in cui si tratti di lavoro di strada in cattive condizioni
- vi è una retribuzione inadeguata
- ostacola l'accesso all'istruzione

---

<sup>77</sup> HUMBERT F., *The challenge of child labour in international law*, Cambridge, 2009, p. 68.

<sup>78</sup> VAN BUEREN G., *The international Law of Right of the Child*, Berlin, 1995, p. 264.

<sup>79</sup> SANTOS PAIS M., *Opening Statements on the Day of General Discussion on the Economic Exploitation of Children*, Committee on the Rights of the Child, fourth session, 4th October 1993, CRC/C/20, Annex V, 50–52, p. 51.

<sup>80</sup> VAN BUEREN G., *The International Law of the Rights of the Child Berlin*, 1995, p. 264.

- mina la dignità e l'autostima dei bambini, come la schiavitù o il lavoro in regime di servitù e lo sfruttamento sessuale
- pregiudica il pieno sviluppo sociale e psicologico.<sup>81</sup>

È stato rilevato che durante la stesura dell'art. 32, lettera a), fosse stato suggerito di fare riferimento ad un obbligo per gli stati parti di prevedere un'età minima per l'ammissione al lavoro.<sup>82</sup> In risposta a questa proposta, è stato affermato che la fissazione di un'età minima non dovrebbe impedire la partecipazione dei bambini - sotto la direzione dei genitori e in modo da non interferire con la loro istruzione - ad attività familiari legate alla caccia, alla pesca o all'agricoltura. Le attività di sussistenza familiare non dovrebbero essere vietate in quanto tali.<sup>83</sup> Molte delegazioni si sono espresse a favore di tale parere, ritenendo più opportuno che il comma in questione sia limitato solo al concetto di ammissione al lavoro, perché non si applica al lavoro in famiglia o per la famiglia.<sup>84</sup>

Il testo approvato fa riferimento solo all'"occupazione". Tuttavia, nelle sue linee guida generali per i rapporti periodici che gli Stati parti devono presentare, il Comitato sui Diritti dell'Infanzia menziona esplicitamente il lavoro sia nel settore formale che in quello informale. Nelle sue revisioni periodiche dei rapporti degli Stati rapporti, ha espresso la sua preoccupazione per il fatto che, ad esempio, in Venezuela i bambini sono ancora coinvolti in attività lavorative, in particolare nel settore informale, compresi i lavoratori domestici e nel contesto familiare.<sup>85</sup>

Inoltre, la Convenzione sull'età minima dell'ILO, che deve essere presa in considerazione ai sensi dell'art. 32, si riferisce di conseguenza all'occupazione

---

<sup>81</sup> GROOTAERT C., *Child Labour, An Economic Perspective*. International Labour Review, 1995.

<sup>82</sup> Proposta presentata da Finlandia, Canada e Stati Uniti, Considerations 1986 Working Group, UN Document, E/CN.4/1986/39, pp. 13-16, par. 71 citato in Detrick, *The UN Convention on the Rights of the Child*, p. 422.

<sup>83</sup> Considerations 1986 Working Group, UN Document, E/CN.4/1986/39, pp. 13-16, par. 72 citato in Detrick, *The UN Convention on the Rights of the Child*, p. 422.

<sup>84</sup> Considerations 1986 Working Group, UN Document, E/CN.4/1986/39, pp. 13-16, par. 73 citato in Detrick, *The UN Convention on the Rights of the Child*, p. 422.

<sup>85</sup> Committee on the Rights of the Child, Report on the Twenty-second Session, 7dicembre 1999, CRC/C/90, par. 58.

"o al lavoro", cioè non solo al lavoro all'interno di un'occupazione. D'altra parte, l'art. 32 non è limitato dalle norme della Convenzione sull'età minima, secondo la quale gli Stati possono legittimamente escludere alcuni settori dall'applicazione della Convenzione n. 138, ad esempio il lavoro familiare e agricolo.

Pertanto, l'art. 32 sancisce un riconoscimento generale del diritto del bambino di essere protetto dallo sfruttamento economico e dall'esecuzione di qualsiasi lavoro che possa essere pericoloso o interferire con lo sviluppo del bambino, ovunque esso si svolga.<sup>86</sup>

Rispetto all'art. 10 dell'ICESCR (Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali), l'ambito di applicazione dell'Art. dell'art. 32 è più ampio, in quanto vieta "qualsiasi lavoro che possa essere pericoloso o interferire con l'istruzione del bambino, o di essere dannoso per la salute o per lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale del bambino". L'art. 10, invece, proibisce solo "il lavoro dannoso per la loro morale o la loro salute o pericoloso per la vita o tale da ostacolare il loro normale sviluppo"; pertanto, contrariamente all'art. 32 del CRC, non è sufficiente in tutti i casi che vi sia una probabilità di danno.<sup>87</sup>

Dunque, le tipologie di lavoro minorile elencati dall'ILO e dall'UNICEF rientrano sicuramente nell'ambito di applicazione dell'art. 32 della Convenzione, tuttavia, è lasciata alla discrezione degli Stati la possibilità di definire esattamente quali tipi di lavoro rientrano nel divieto di sfruttamento economico.

Per quanto riguarda le categorie distinte dall'ILO, tutte e tre le categorie, cioè il lavoro che viene svolto da un bambino in età troppo giovane e che quindi può interferire con l'istruzione, il lavoro che mette a repentaglio il benessere fisico,

---

<sup>86</sup> HUMBERT F., *The challenge of child labour in international law*, Cambridge, 2009, p. 70.

<sup>87</sup> DORSCH G., *Die Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes*, Berlin: Duncker & Humblot, 1994, p. 221.

mentale o morale di un bambino, e le peggiori forme incondizionate di lavoro minorile, sono vietate dalla Convenzione.<sup>88</sup>

## 6. L'IPEC

L'IPEC, acronimo di International Programme on the Elimination of Child Labour, è un programma dell'ILO che opera per l'eliminazione del lavoro minorile. Fondato nel 1992, opera attualmente in 88 Paesi, rappresentando il più grande programma che opera in questo settore a livello globale e il più grande programma operativo dell'ILO.

Con il tempo i partners dell'IPEC sono aumentati, e ora comprendono organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, altre agenzie internazionali e governative, imprese private, organizzazioni comunitarie, ONG, media, parlamentari, magistratura, università, gruppi religiosi e chiaramente i bambini e le loro famiglie.

L'IPEC ha quindi come obiettivo la più rapida eliminazione del lavoro minorile, con particolare attenzione a:

- tutte le forme di schiavitù o di pratiche simili alla schiavitù, come la vendita e la tratta di bambini;
- la servitù per debiti e la servitù della gleba e il lavoro forzato o obbligatorio, tra cui il reclutamento forzato o obbligatorio di bambini da impiegare nei conflitti armati;
- la prostituzione formata e l'impiego di bambini per la produzione di pornografia o per spettacoli pornografici;

---

<sup>88</sup> HUMBERT F., *The challenge of child labour in international law*, Cambridge, 2009, p. 71.

- l'impiego, il procacciamento o l'offerta di un bambino per attività illecite, in particolare per la produzione e il traffico di stupefacenti, come definito nei trattati internazionali pertinenti;
- il lavoro che, per la sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, può nuocere alla salute, alla sicurezza o alla morale dei bambini.<sup>89</sup>

Dal 1992, l'IPEC ha lavorato per l'eliminazione del lavoro minorile in più modi: tramite programmi nazionali che promuovono la riforma delle politiche - creando così una capacità istituzionale e mettendo in atto misure concrete per porre fine a questo fenomeno – e attraverso la sensibilizzazione e la mobilitazione volte a cambiare l'atteggiamento sociale e a promuovere la ratifica e l'effettiva attuazione delle Convenzioni dell'OIL sul lavoro minorile.

Questi sforzi hanno fatto sì che centinaia di migliaia di bambini abbiano smesso di lavorare e siano stati riabilitati, o che meglio ancora il loro ingresso nel mondo del lavoro sia stato impedito. L'azione diretta è stata completata da un'approfondita ricerca statistica e qualitativa, da analisi politiche e legali, dalla valutazione dei programmi e dal monitoraggio del lavoro minorile, che hanno permesso di accumulare una vasta base di dati statistici e metodologie, studi tematici, buone pratiche, linee guida e materiali di formazione.<sup>90</sup>

#### 6.1. Responsabilità sociale d'impresa (CSR)

La sezione Dialogo sociale dell'ILO-IPEC sostiene gli sforzi delle imprese per arginare il lavoro minorile e per aumentare la conformità agli standard dell'ILO in materia, in primis la Convenzione n. 138 sull'età minima e Convenzione n. 182 sulle peggiori forme di lavoro minorile. La sezione opera attraverso il sostegno alla Piattaforma multi-stakeholder sul lavoro minorile e ad altri gruppi pertinenti; tramite partnerships sia pubblici che privati per affrontare il lavoro

---

<sup>89</sup> ILO, International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC).

<sup>90</sup> ILO, International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC).

minorile nelle catene di approvvigionamento e rafforzare le capacità dei costituenti dell'ILO; ricerca e progetti specializzati, in particolar modo lo sviluppo di linee guida per le imprese che utilizzano i Principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani come strumento per garantire che le imprese rispettino il diritto dei bambini a essere liberi dal lavoro minorile, come sancito dalle Convenzioni dell'ILO.<sup>91</sup>

## 6.2. L'istruzione

Ruolo centrale per l'IPEC nella lotta al lavoro minorile è indubbiamente dato all'istruzione, considerata fondamentale per lo sviluppo e l'attuazione di misure volte a prevenire il lavoro minorile, allontanare i bambini dai lavori pericolosi, provvedere alla loro riabilitazione e reintegrazione sociale e soprattutto offrire alternative non solo per loro, ma anche per le loro famiglie e la comunità in generale. La storia ha dimostrato quanto l'istruzione sia stata determinante per l'abolizione del lavoro minorile, la creazione di una forza lavoro qualificata e la promozione di uno sviluppo basato su principi di giustizia sociale.

L'ILO promuove l'iniziativa Education for All (EFA) nel contesto della sua campagna per il lavoro dignitoso, non solo come mezzo per combattere il lavoro minorile, ma anche come parte del suo lavoro per sviluppare la formazione professionale e le competenze, per promuovere lo status degli insegnanti e per sostenere i loro diritti individuali e quelli delle loro organizzazioni. Attraverso la cooperazione tecnica globale e il dialogo politico, l'IPEC mira a influenzare le politiche educative nazionali in modo che i sistemi educativi prevengano l'ingresso precoce dei bambini nel mondo del lavoro e rispondano meglio alle esigenze dei bambini che escono da lavori pericolosi.

Da un lato, l'istruzione è un elemento chiave nella prevenzione del lavoro minorile. I bambini che non hanno accesso a un'istruzione di qualità hanno

---

<sup>91</sup> ILO, International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC), Corporate social responsibility (CSR) and child labour.

poche alternative all'ingresso nel mercato del lavoro, dove spesso sono costretti a lavorare in situazioni di grave pericolo e sfruttamento. D'altra parte, il lavoro minorile è uno dei principali ostacoli all'EFA, poiché i bambini che lavorano a tempo pieno molto spesso non riescono ad andare a scuola, e nel caso in cui riescano a conciliare scuola e lavoro, i risultati scolastici ne risentono; dunque, l'abbandono scolastico è spesso una conseguenza inevitabile.

È ampiamente riconosciuto da molte organizzazioni, tra cui l'UNICEF, la Banca Mondiale, l'UNESCO e la Task Force Istruzione del G8, che l'istruzione - e in particolare l'istruzione gratuita e obbligatoria di buona qualità fino all'età minima di ingresso nel mondo del lavoro, come definito dalla Convenzione OIL 138 - è un elemento chiave nella prevenzione del lavoro minorile. L'ILO promuove l'EFA nel contesto della sua campagna per il lavoro dignitoso, non solo come strumento per combattere il lavoro minorile, ma anche come parte del suo lavoro per sviluppare la formazione professionale e le competenze, promuovere lo status degli insegnanti e sostenere i loro diritti individuali e quelli delle loro organizzazioni.<sup>92</sup>

### 6.3. L'ispettorato del lavoro

Fondamentale per l'IPEC è anche il ruolo dell'ispettorato del lavoro e di tutti quegli altri enti che hanno il compito di monitorare il lavoro minorile e intervenire ove riscontrino situazioni di pericolo. Oggi, il loro ruolo assume ancora più importanza con l'introduzione di nuovi strumenti legali, come la Convenzione 182 dell'OIL sulle peggiori forme di lavoro minorile.

Nel caso di lavoro pericoloso, gli ispettori del lavoro possono anche utilizzare i loro poteri per garantire che:

---

<sup>92</sup> ILO, International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC), Child labour and education.

- i bambini siano ritirati dai luoghi di lavoro in cui si svolge il lavoro pericoloso e indirizzati alle autorità competenti che possono inserirli nella scuola o nella formazione professionale
- la salute e la sicurezza dei bambini che hanno raggiunto l'età minima legale per lavorare (14-17 anni a seconda del Paese) siano pienamente protette sul posto di lavoro. La protezione può essere garantita attraverso una combinazione di miglioramenti generali delle condizioni di salute e sicurezza sul posto di lavoro e di evitare che i bambini svolgano mansioni pericolose.<sup>93</sup>

Il Child labour monitoring (CLM) è un'area in evoluzione del lavoro minorile strettamente legata all'applicazione della legislazione nazionale sul lavoro minorile. Il compito del CLM è quello di mobilitare e formare i membri della comunità per monitorare il lavoro minorile e collegare l'attività di monitoraggio al governo locale e ai sistemi ufficiali di applicazione della legge, in particolare l'ispezione del lavoro, in modo che le informazioni sul lavoro minorile possano essere utilizzate efficacemente. Gli osservatori devono ricevere un mandato chiaro e l'autorità necessaria per svolgere i loro compiti, anche se la maggior parte del loro ruolo consiste nel cambiare gli atteggiamenti piuttosto che nell'applicare le leggi.

Il CLM prevede lo sviluppo di un processo coordinato di monitoraggio e multisettoriale che mira a coprire tutti i bambini che vivono in una determinata area geografica. Le sue attività principali comprendono osservazioni dirette ripetute regolarmente per identificare i bambini lavoratori e determinare i rischi a cui sono esposti, indirizzare questi bambini ai servizi, verificare che siano stati allontanati e seguirli in seguito per garantire che abbiano ottenuto risultati soddisfacenti.

---

<sup>93</sup> ILO, International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC), Labour inspection.

I comitati di monitoraggio del lavoro minorile a livello comunitario sono tipicamente composti da leader della comunità, insegnanti, promotori della salute, rappresentanti delle famiglie interessate e talvolta da bambini o adolescenti ritirati dal lavoro. Eseguono visite di monitoraggio ai luoghi di lavoro. Queste visite vengono condotte regolarmente e spesso in concomitanza con le visite ufficiali degli ispettori del lavoro.<sup>94</sup>

## 7. La normativa europea

L'art. 32 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea enuncia:

*“Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.”*

Il suddetto articolo si basa sulla direttiva 94/33/CE, che ha lo scopo di garantire il miglioramento della salute e sicurezza dei giovani lavoratori.

La direttiva si applica a tutti i lavoratori di età inferiore ai 18 anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro definito dalla vigente legislazione di un paese dell'Unione europea e/o disciplinato dal diritto vigente in un paese dell'UE; gli Stati membri possono prevedere che la direttiva non si applichi ai lavori occasionali o di breve durata concernenti i servizi domestici prestati in un ambito familiare o al lavoro considerato non nocivo né pregiudizievole né pericoloso per i giovani nelle imprese a conduzione familiare.

---

<sup>94</sup> ILO, International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC), Labour inspection and child labour monitoring.

La direttiva prevede che i paesi dell'UE adottino le misure necessarie per vietare l'impiego di bambini e garantire che l'impiego di adolescenti sia strettamente disciplinato e tutelato secondo le condizioni previste dalla direttiva.

I giovani lavoratori vengono classificati in tre categorie:

- giovane: giovane di età inferiore a 18 anni;
- bambino: giovane che non ha ancora compiuto 15 anni o che ha ancora obblighi scolastici a tempo pieno imposti dalla legislazione nazionale;
- adolescente: giovane di almeno 15 anni che non ha ancora compiuto 18 anni e che non ha più obblighi scolastici a tempo pieno imposti dalla legislazione nazionale.<sup>95</sup>

Se è vero che l'obiettivo principale di questa direttiva è proibire il lavoro minorile, è anche vero che comunque l'Unione europea consente ai Paesi membri che a determinate condizioni il divieto di lavoro minorile non si applichi:

- ai bambini impiegati ai fini di attività culturali, artistiche, sportive o attività pubblicitarie, subordinatamente all'ottenimento di un'autorizzazione preliminare rilasciata dall'autorità competente in singoli casi;
- ai bambini di almeno 14 anni che lavorano nel quadro di un sistema di formazione in alternanza o di tirocinio presso un'impresa, purché tale lavoro sia svolto in conformità delle condizioni prescritte dall'autorità competente;
- i bambini di almeno 14 anni che svolgono lavori leggeri diversi da quelli di cui sopra; tuttavia i bambini che hanno almeno 13 anni possono svolgere lavori leggeri per un numero limitato di ore settimanali e per categorie di lavori determinate dalla legislazione nazionale.

---

<sup>95</sup> EUR-Lex, Direttiva 94/33/CE - protezione dei giovani sul lavoro.

La direttiva contiene inoltre disposizioni relative agli obblighi generali del datore di lavoro, come la tutela della salute e della sicurezza dei giovani, la valutazione dei rischi per i giovani e connessi con il loro lavoro, la valutazione e la sorveglianza della salute dei giovani, le informazioni ai giovani e ai rappresentanti legali dei bambini sui possibili rischi per la loro salute e sicurezza e informazioni sulle attività che non devono essere svolte da giovani, come le attività che vanno al di là delle loro capacità mentali o fisiche, che implicano un'esposizione nociva a sostanze pericolose.<sup>96</sup>

La Carta sociale europea del 1965 è un trattato che ha lo scopo di supportare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (che riconosce i diritti civili e politici), garantendo dunque diritti fondamentali quali i diritti del lavoro, diritto alla salute, all'istruzione, all'abitazione, alla protezione sociale e al welfare. La Carta pone un'enfasi specifica sulla protezione delle persone vulnerabili, come gli anziani, i bambini, le persone con disabilità e i migranti, richiedendo che il godimento dei suddetti diritti sia garantito senza discriminazioni.

L'art. 7 della suddetta Carta stabilisce che le parti si impegnano:

- a fissare a 15 anni l'età minima di ammissione al lavoro; sono tuttavia ammesse deroghe per i bambini impiegati in determinati lavori leggeri che non mettono a repentaglio la loro salute, moralità o istruzione;
- a fissare a 18 anni l'età minima di ammissione al lavoro per alcune occupazioni considerate come pericolose o insalubri;
- a vietare che i bambini ancora in età d'istruzione obbligatoria siano utilizzati per lavori che li privano del pieno beneficio di tale istruzione;
- a limitare la durata dell'attività lavorativa dei lavoratori di età inferiore a 18 anni in modo che corrisponda alle loro esigenze di sviluppo ed in particolare ai fabbisogni della loro formazione professionale;

---

<sup>96</sup> EUR-Lex, Direttiva 94/33/CE - protezione dei giovani sul lavoro.

- a riconoscere il diritto dei giovani lavoratori e degli apprendisti ad un'equa retribuzione o ad un'adeguata indennità;
- a prevedere che le ore che gli adolescenti destinano alla formazione professionale durante il normale orario di lavoro, con l'autorizzazione del datore di lavoro, siano considerate incluse nella giornata lavorativa;
- a fissare in un minimo di quattro settimane la durata delle ferie annuali retribuite dei lavoratori di età inferiore a 18 anni;
- a vietare l'impiego di lavoratori di età inferiore a 18 anni in lavori notturni, salvo per alcuni lavori stabiliti dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale;
- a prevedere che i lavoratori di età inferiore a 18 anni occupati in taluni lavori stabiliti dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale siano sottoposti ad un regolare controllo medico;
- ad assicurare una speciale protezione contro i pericoli fisici e morali cui i bambini e gli adolescenti sono esposti ed in particolare contro quelli che risultano direttamente o indirettamente dal loro lavoro.

Un'altra importante fonte è la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata nel 1989; è un documento che stabilisce i principi generali su cui si basa il modello europeo di diritto del lavoro, e tratta della libera circolazione dei lavoratori, l'occupazione e le retribuzioni, il miglioramento delle condizioni di lavoro, la protezione sociale, la libertà d'associazione e di contrattazione collettiva, la formazione professionale, la protezione della sicurezza e sicurezza sul luogo di lavoro, la protezione dei bambini, degli adolescenti, degli anziani e delle persone disabili.<sup>97</sup>

Quattro sono gli articoli che si occupano di disciplinare il lavoro minorile:

- art. 20: Fatte salve le norme più favorevoli ai giovani, in particolare quelle che assicurano il loro inserimento professionale tramite la

---

<sup>97</sup> EUR-Lex, Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.

formazione, ed eccettuate deroghe limitate ad alcuni lavori leggeri, l'età minima per l'ammissione al lavoro non deve essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, né comunque ai 5 anni.

- art. 21: Ogni giovane che esercita un'attività professionale deve percepire una retribuzione equa, conformemente alle prassi nazionali.
- art. 22: Devono essere adottati i provvedimenti necessari per modificare le norme del diritto del lavoro relative ai giovani lavoratori, affinché rispondano alle esigenze dello sviluppo personale, della formazione professionale e dell'accesso al lavoro. In particolare, la durata del lavoro dei lavoratori di età inferiore a diciotto anni deve essere limitata — senza che tale limitazione possa essere aggirata con il ricorso al lavoro straordinario — ed il lavoro notturno vietato, escluse talune attività lavorative determinate dalle legislazioni o dalle normative nazionali
- art. 23: I giovani devono poter beneficiare, alla fine della scuola dell'obbligo, di una formazione professionale iniziale di durata sufficiente perché essi possano adeguarsi alle esigenze della loro futura vita professionale; per i giovani lavoratori siffatta formazione dovrebbe aver luogo durante l'orario di lavoro.

#### 8. Convenzione ILO 182/1999

Tale convenzione è stata adottata a Ginevra il 17 giugno 1999, all'unanimità dei rappresentanti dei 174 Paesi aderenti, e prende il nome di Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile (Worst forms of child labour Convention).

Questo importante documento si compone di sedici articoli.

L'art. 1 enuncia innanzitutto come ogni Membro che ratifichi Convenzione debba prendere misure immediate ed efficaci atte a garantire la proibizione e

l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, con procedura d'urgenza; l'art. 2 dà una definizione del termine <<minore>>, stabilendo che utilizzando tale termine ci si riferisce a tutte le persone di età inferiore ai 18 anni.

Il fulcro della convenzione è sicuramente l'art. 3, che definisce chiaramente quali sono le peggiori forme di lavoro minorile:

- a) tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati;
- b) l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;
- c) l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di attività illecite, quali, in particolare, quelle per la produzione e per il traffico di stupefacenti, così come sono definiti dai trattati internazionali pertinenti;
- d) qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore.

L'art. 4 specifica che, per quanto riguarda i tipi di lavoro cui si fa riferimento nell'art. 3, lettera d), questi saranno determinati dalla legislazione nazionale o dall'autorità competente, dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate e tenuto conto delle relative norme internazionali, soprattutto dei paragrafi 3 e 4 della Raccomandazione sulle forme peggiori di lavoro minorile del 1999. L'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, deve localizzare l'esistenza dei tipi di lavoro così determinati; la

lista in cui i suddetti lavori saranno determinati deve essere periodicamente esaminata, e ove necessario, riveduta.

In base all'art. 6, ogni Membro deve definire ed attuare programmi d'azione volti ad eliminare prioritariamente le forme peggiori di lavoro minorile, programmi che devono essere definiti ed attuati in consultazione con le istituzioni pubbliche competenti e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, tenendo conto, all'occorrenza, delle opinioni di altri gruppi interessati.

L'art. 7 continua dicendo che ogni Membro deve prendere tutti i provvedimenti necessari a garantire l'effettiva messa in opera ed applicazione delle disposizioni attuative della Convenzione, anche istituendo e applicando sanzioni di tipo penale e non solo. Ogni Membro, tenuto conto dell'importanza dell'educazione per l'eliminazione del lavoro minorile, deve adottare provvedimenti efficaci allo scopo di:

- impedire che i minori siano coinvolti nelle forme peggiori di lavoro;
- fornire l'assistenza diretta necessaria ed appropriata per sottrarli alle forme peggiori di lavoro minorile e garantire la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale;
- garantire l'accesso all'istruzione di base gratuita e, ove sia possibile e opportuno, alla formazione professionale, a tutti i minori che sono stati sottratti alle forme peggiori di lavoro;
- individuare i minori esposti a rischi particolari ed entrare in contatto diretto con loro;
- tenere conto della situazione particolare delle bambine e delle adolescenti.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> ILO, Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, 1999.

La precedentemente citata Raccomandazione del 1999, al paragrafo 3, spiega come nel determinare i tipi di lavoro considerati pericolosi bisogna prendere in considerazione:

- a) i lavori che espongono i minori ad abusi fisici, psicologici o sessuali; b) i lavori svolti sotterra, sottacqua, ad altezze pericolose e in spazi ristretti;
- c) i lavori svolti mediante l'uso di macchinari, attrezzature e utensili pericolosi o che implicino il maneggiare o il trasporto di carichi pesanti;
- d) i lavori svolti in ambiente insalubre tale da esporre i minori, ad esempio, a sostanze, agenti o processi pericolosi o a temperature, rumori o vibrazioni pregiudizievoli per la salute;
- e) i lavori svolti in condizioni particolarmente difficili, ad esempio con orari prolungati, notturni o lavori che costringano il minore a rimanere ingiustificatamente presso i locali del datore di lavoro.

Per i tipi di lavoro considerati nell'art. 3, lettera d) della Convenzione e nel paragrafo 3 di cui sopra, la legislazione nazionale o l'autorità competente, previa consultazione con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate, potrebbero autorizzare l'assunzione o il lavoro a partire dall'età di 16 anni, chiaramente a condizione che la salute, la sicurezza e la moralità dei minori siano perfettamente tutelate, e che il minore abbia ricevuto un'istruzione specifica adeguata o una formazione professionale nel settore d'attività pertinente.<sup>99</sup>

## 9. Dati sul lavoro minorile nel mondo

Il rapporto *Child labour: Global estimates 2020, trends and the road forward* (“Lavoro minorile: Stime globali 2020, tendenze e percorsi per il futuro”) offre

---

<sup>99</sup> ILO, Raccomandazione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, 1999.

un bilancio del progresso raggiunto a livello globale per porre fine al lavoro minorile. Pubblicato dall'ILO e dall'UNICEF, il rapporto descrive la portata e le caratteristiche principali del lavoro minorile di oggi e i cambiamenti registrati nel tempo.

Si tratta di un rapporto del 2020, i calcoli si basano sull'extrapolazione dei dati delle indagini nazionali sulle famiglie: le nuove stime si rifanno a più di 100 rilevazioni statistiche sulle famiglie che coprono due terzi della popolazione mondiale di bambini e adolescenti di età compresa tra i 5 e i 17 anni.<sup>100</sup>

Il rapporto descrive purtroppo una situazione allarmante. Il progresso globale contro il lavoro minorile ha subito una battuta d'arresto per la prima volta dopo vent'anni, sin da quando sono state prodotte le prime stime globali dell'OIL sul lavoro minorile. I risultati che emergono evidenziano la necessità di dare concreta attuazione all'impegno internazionale di porre fine al lavoro minorile entro il 2025.

Si stima che all'inizio del 2020 nel mondo, circa 160 milioni di bambini e adolescenti — 63 milioni di ragazze e 97 milioni di ragazzi — erano coinvolti in diverse forme di lavoro minorile: si parla di quasi 1 su 10 fra bambini. Settantanove milioni di bambini e adolescenti — quasi la metà delle vittime del lavoro minorile — svolgono un lavoro pericoloso che può danneggiare direttamente la loro salute e il loro sviluppo psico-fisico.<sup>101</sup>

A partire dal 2016, il progresso globale contro il lavoro minorile ha subito una battuta d'arresto: la percentuale di bambini e adolescenti costretti a lavorare è rimasta invariata dal 2016 al 2020, mentre il loro numero assoluto è aumentato di oltre 8 milioni. Anche la percentuale di bambini e adolescenti che svolgono

---

<sup>100</sup> ILO, Lavoro minorile, Stime globali 2020, Tendenze e percorsi per il futuro.

<sup>101</sup> ILO, Lavoro minorile, Stime globali 2020, Tendenze e percorsi per il futuro.

un lavoro pericoloso è rimasta quasi invariata, mentre il loro numero assoluto è aumentato di 6,5 milioni.

Tuttavia, sono stati registrati dei progressi in Asia e nel Pacifico, e in America latina e nei Caraibi: in entrambe le regioni il lavoro minorile è diminuito in termini percentuali e assoluti. Un progresso simile non è invece stato realizzato nell’Africa sub-sahariana. A partire dal 2012 è stato infatti registrato aumento sia del numero che della percentuale dei bambini e adolescenti che lavorano; attualmente, è maggiore l’incidenza di bambini e adolescenti costretti a lavorare nell’Africa sub-sahariana rispetto al resto del mondo. Il ruolo che questa regione ha è indubbiamente cruciale, dato che l’obiettivo globale di porre fine al lavoro minorile non verrà raggiunto senza una svolta decisiva in questa area.<sup>102</sup>

Dal 2016 al 2020 sono stati registrati progressi per quanto riguarda i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni e tra i 15 e i 17 anni. In entrambe le fasce d’età il lavoro minorile è diminuito in termini percentuali e assoluti. Tuttavia, il lavoro minorile è aumentato tra i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, in controtendenza rispetto al progresso per questo gruppo di età registrato dalle stime del 2016. Nel 2020 il numero dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni costretti a lavorare ha subito una crescita di circa 16,8 milioni rispetto al 2016.

Si stima inoltre come il lavoro minorile sia più diffuso tra i ragazzi che tra le ragazze. I ragazzi, infatti, costituiscono l’11,2 % della forza lavoro minorile, rispetto al 7,8% delle ragazze; più precisamente, i ragazzi coinvolti nel lavoro minorile superano le ragazze di 34 milioni. Se poi dovessimo estendere la definizione del lavoro minorile, includendo il lavoro domestico svolto per

---

<sup>102</sup> ILO, Lavoro minorile, Stime globali 2020, Tendenze e percorsi per il futuro.

almeno 21 ore a settimana, il divario tra ragazzi e ragazze di età compresa tra i 5 e i 14 anni in situazioni di lavoro minorile si riduce di quasi la metà.<sup>103</sup>

Il lavoro minorile è indubbiamente più diffuso nelle aree rurali. Sono 122,7 milioni i bambini e adolescenti costretti a lavorare nelle aree rurali, rispetto ai 37,3 milioni nelle aree urbane. La prevalenza del lavoro minorile nelle aree rurali (13,9%) è quasi tre volte superiore a quella nelle aree urbane (4,7%). Il settore in cui i minori - sia ragazzi che ragazze - lavorano maggiormente è l'agricoltura. Essa rappresenta infatti oltre il 70% dell'insieme dei bambini e adolescenti che lavorano, cioè 112 milioni in totale. Molti di essi sono bambini, il che conferma che l'agricoltura è un punto di ingresso al lavoro minorile; infatti, più dei tre quarti dell'insieme dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni in situazioni di lavoro minorile sono occupati in agricoltura.<sup>104</sup>

Si stima poi come una grande parte del lavoro minore sia svolto all'interno delle famiglie. Il 72% dei bambini e adolescenti in situazioni di lavoro minorile e l'83% dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni lavorano all'interno delle famiglie, principalmente in aziende agricole familiari o in microimprese familiari. E al contrario di ciò che comunemente si pensa, il lavoro minorile svolto all'interno della famiglia è spesso pericoloso: infatti, oltre un quarto dei bambini dai 5 agli 11 anni e quasi la metà di quelli dai 12 ai 14 anni che lavorano all'interno della famiglia svolgono un lavoro potenzialmente dannoso per la loro salute e il loro sviluppo psico-fisico.

Come è facile immaginare, il lavoro minorile è spesso la ragione della dispersione scolastica. Più di un quarto dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni e più di un terzo di quelli di età compresa tra i 12 e i 14 anni vittime di lavoro minorile non frequentano la scuola. Questo limita chiaramente la possibilità di poter garantire una prospettiva di vita e di lavoro dignitose durante

---

<sup>103</sup> ILO, Lavoro minorile, Stime globali 2020, Tendenze e percorsi per il futuro.

<sup>104</sup> ILO, Lavoro minorile, Stime globali 2020, Tendenze e percorsi per il futuro.

la gioventù e l'età adulta, incidendo sul futuro. Molti bambini vittime di lavoro minorile hanno difficoltà a conciliare le esigenze della scuola con quelle del lavoro, compromettendo dunque ogni possibilità di successo scolastico e il loro diritto ad avere del tempo libero.<sup>105</sup>

### 9.1. Per il futuro

Secondo i dati esaminati, non solo ci si trova davanti ad una situazione critica, ma si è anche in grande ritardo rispetto all'obiettivo comune di porre fine al lavoro minorile entro il 2025.

Indubbiamente la pandemia ha avuto un ruolo cruciale nell'aumento del rischio di lavoro minorile, in particolar modo a causa dell'aumento della povertà. Nel contesto della crisi è della ripresa, è fondamentale:

- Estendere la protezione sociale per i bambini e le loro famiglie, per sradicare la povertà e l'incertezza economica che sono all'origine del lavoro minorile;
- garantire un'istruzione gratuita e di qualità almeno fino all'età minima per l'accesso al lavoro, per fornire una valida alternativa al lavoro minorile e dare ai bambini e adolescenti la possibilità di un futuro migliore;
- garantire che ogni nascita sia registrata affinché i bambini abbiano un'identità giuridica e possano godere dei loro diritti fin dalla nascita;
- promuovere il lavoro dignitoso e adeguatamente remunerato per i giovani (in età lavorativa legale) e gli adulti, ponendo l'attenzione sui lavoratori dell'economia informale, affinché le famiglie in condizioni di vulnerabilità economica possano evitare il ricorso al lavoro minorile;

---

<sup>105</sup> ILO, Lavoro minorile, Stime globali 2020, Tendenze e percorsi per il futuro.

- disporre di mezzi di sostentamento adeguati e la resilienza nelle aree rurali, tramite il sostegno alla diversificazione economica, gli investimenti nelle infrastrutture dei servizi essenziali, l'estensione della protezione sociale e l'elaborazione di politiche agricole per la diversificazione delle colture;
- adottare una legislazione necessaria per proteggere i bambini, attraverso meccanismi adeguati di applicazione della legge e di sistemi di protezione dell'infanzia;
- eliminare gli stereotipi di genere e le discriminazioni che contribuiscono ad aumentare il rischio del lavoro minorile, soprattutto per le bambine che svolgono lavoro domestico e di ausilio domestico non retribuito.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> ILO, Lavoro minorile, Stime globali 2020, Tendenze e percorsi per il futuro.

## CAPITOLO IV

### ASPETTI PROBLEMATICI DEL LAVORO MINORILE

#### 1. Lavoro forzato

Il lavoro forzato viene definito dalla Convenzione ILO n. 29 del 1930 come *“ogni tipo di lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente”*.

Dunque, coercizione e involontarietà sono criteri cumulativi fondamentali per la definizione di lavoro forzato. Durante il processo di elaborazione, è stato chiarito che la sanzione in questione non deve necessariamente essere sotto forma di sanzioni penali, ma può assumere la forma anche di perdita di diritti o di privilegi. L'art. 25 della Convenzione di Ginevra stabilisce esplicitamente che l'imposizione illegale di lavoro forzato o obbligatorio è un reato perseguibile penalmente.

Sebbene la nozione giuridica di lavoro forzato sia più o meno invariata, il contesto si è evoluto, includendo nuovi aspetti del lavoro forzato. Il movimento mondiale per la lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile ha messo in luce le pratiche che prevedono il lavoro forzato in situazioni di servizio domestico o di lavoro forzato nelle fornaci di mattoni.<sup>107</sup>

Il rapporto dell'ILO sul lavoro forzato del 2001 afferma che i bambini sono particolarmente vulnerabili alle forme contemporanee di lavoro forzato, e afferma che la schiavitù e i sistemi simili alla schiavitù, come il lavoro forzato, sono una norma perentoria del diritto internazionale. L'attenzione deve essere attirata dalla prima affermazione: anch'essa equipara i sistemi simili alla

---

<sup>107</sup> HUMBERT F., *The challenge of child labour in international law*, Cambridge, 2009, p. 83.

schiavitù al lavoro forzato. Dal momento che il lavoro minorile è stato giudicato come una pratica analoga alla schiavitù ai sensi della Convenzione supplementare sulla schiavitù e in quanto tale rientra anche nella definizione di servitù e lavoro forzato ai sensi dell'ICCPR, per ragioni di coerenza lo stesso dovrebbe valere anche in questo caso.<sup>108</sup>

A questo proposito, va notato che già il Comitato di esperti sull'applicazione delle Convenzioni e delle Raccomandazioni ha sollevato la questione se e, in caso affermativo, in quali circostanze si possa ritenere che un minore si sia offerto "volontariamente" per un lavoro o un servizio, se sia necessario e sufficiente il consenso dei genitori e quali siano le sanzioni in caso di rifiuto.<sup>109</sup>

In questo contesto, va sottolineato che tutti i tipi di lavoro minorile in teoria potrebbero essere considerati non volontari, dal momento che i bambini sono più vulnerabili e raramente in grado di esprimere un libero consenso.<sup>110</sup> Essi dipendono de iure e de facto dai genitori. In conformità con le leggi sulla maggiore età e sulla capacità giuridica, è necessario il consenso dei genitori. Tuttavia, non è certo che sia sufficiente, dal momento che, in caso di sfruttamento lavorativo, i genitori agiscono certamente contro la volontà e l'interesse dei figli. Alla luce del principio dell'interesse superiore del bambino contenuto nell'art. 3 della CRC, il consenso dei genitori non può essere considerato sufficiente nei casi di sfruttamento del lavoro minorile in cui il bambino non dà il suo consenso. Di conseguenza, nei casi di sfruttamento del lavoro minorile, non si può ritenere che il bambino si sia offerto volontariamente.<sup>111</sup>

L'elemento della coercizione può essere considerato intrinseco nelle situazioni di sfruttamento economico in cui la vittima è dipendente dal suo padrone.

---

<sup>108</sup> HUMBERT F., *The challenge of child labour in international law*, Cambridge, 2009, p. 83.

<sup>109</sup> HUMBERT F., *The challenge of child labour in international law*, Cambridge, 2009, p. 83.

<sup>110</sup> ILO, *World Labour Report*, 6 (Geneva: International Labour Office, 1993), p. 17.

<sup>111</sup> HUMBERT F., *The challenge of child labour in international law*, Cambridge, 2009, p. 84.

In modo simile, l'ILO nel suo secondo Rapporto globale sul lavoro forzato ha chiarito che le pratiche simili alla schiavitù ai sensi della Convenzione supplementare sulla schiavitù si sovrappongono alle situazioni di lavoro forzato.<sup>112</sup>

Per quanto riguarda alcuni programmi per i giovani, la Conferenza internazionale del lavoro ha osservato che i programmi che prevedono la partecipazione obbligatoria dei giovani (ad esempio, nell'ambito del servizio militare) ad attività dirette allo sviluppo del loro paese violavano la Convenzione n. 29.<sup>113</sup>

Tuttavia, ha riscontrato che due casi erano compatibili con le due convenzioni sul lavoro forzato: i programmi di istruzione e formazione per giovani disoccupati entro un determinato periodo di tempo dopo la fine dell'istruzione obbligatoria; e i casi in cui i giovani hanno accettato l'obbligo di prestare servizio per un periodo definito come condizione per essere abilitati ad acquisire un'istruzione o delle qualifiche tecniche di particolare valore per lo sviluppo della comunità.

Ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, alcune forme di lavoro non rientrano nel termine "lavoro forzato o obbligatorio", più precisamente:

- servizio militare obbligatorio;
- il lavoro come parte dei normali obblighi civici;
- il lavoro richiesto come conseguenza di una condanna;
- il lavoro in casi di emergenza;
- i servizi comunali minori.

Tuttavia, poiché il lavoro minorile può essere considerato una forma di schiavitù contemporanea ai sensi dell'art. 8 dell'ICCPR, in quanto tale non può

---

<sup>112</sup> ILO, *A Global Alliance against Forced Labour, Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work* (Geneva: International Labour Office, 2005), p. 8.

<sup>113</sup> ILO, *Abolition of Forced Labour, General Survey of the Reports relating to the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), and the Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)* (Geneva: International Labour Office, 1979), p. 16.

essere soggetto a esenzioni ed eccezioni ai sensi dell'art. 8 (2) lett. b e dell'art. 8 (3) lett. b e c dell'ICCPR, né può essere oggetto di esenzioni ed eccezioni ai sensi dell'art. 2 (2) della Convenzione n.29 dell'ILO. Ciò eluderebbe il divieto assoluto di pratiche analoghe alla schiavitù di cui all'art. 8 (2) e comprometterebbe la coerenza del diritto internazionale. Il lavoro minorile tollerabile è comunque soggetto a queste esenzioni.<sup>114</sup>

La Carta dei diritti fondamentali dell'UE, all'art. 5, enuncia che “Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. È proibita la tratta degli esseri umani”; il lavoro forzato è indubbiamente e strettamente connesso alla tratta di minori, infatti la direttiva 2011/36 sulla tratta di esseri umani, include tra le forme di sfruttamento minorile il lavoro forzato e prevede che, quando lo scopo della tratta sia l'impiego forzato di bambini in attività lavorative, trovi applicazione la tutela per le vittime di tratta orientata ad altri scopi.

Secondo l'art. 4 CEDU, al terzo comma, non rientra nella nozione di lavoro forzato:

- il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
- il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
- qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
- qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.

---

<sup>114</sup> HUMBERT F., *The challenge of child labour in international law*, Cambridge, 2009, p. 85.

Vengono invece ritenute dall'art. 4 CEDU forme di lavoro forzato la servitù e la schiavitù.

Inoltre, una definizione di lavoro forzato ci viene anche data dalla Corte EDU, che con la sentenza n. 73316/01, pronunciata in occasione del caso *Siladin c. Francia*, in cui la Corte si è espressa sul lavoro forzato definendolo “*quel lavoro o servizio che si esige da una persona sotto la minaccia di una punizione, e per il quale la suddetta persona non si è offerta volontariamente*”.<sup>115</sup>

È poi previsto un sistema in caso di denuncia di lavoro forzato: la Corte EDU dovrà procedere a verificare se il fatto oggetto della segnalazione rientri o meno nella fattispecie di cui all'art. 4 CEDU; la Corte dovrà verificare se sia stato adottato un efficiente quadro normativo nazionale in materia da parte degli stati che – in base all'obbligo positivo di agire - devono garantire che il lavoro forzato sia vietato, represso e prevenuto.<sup>116</sup> Infine, la Corte dovrà valutare che le autorità nazionali abbiano condotto un'indagine efficace in relazione alle segnalazioni di asserito lavoro forzato o servitù.<sup>117</sup>

Il CEDS (Comitato Europeo dei Diritti Sociali) ha stabilito che a livello nazionale venga proibito lo sfruttamento minorile e in particolar modo la tratta ai fini del lavoro forzato e, gli Stati parte della CSE (Comunità di Stati Europei), devono garantire l'adozione di leggi idonee a prevenire lo sfruttamento e garantire i diritti dei minori.

In generale, il lavoro forzato dei bambini assume due forme. Nella prima forma, i genitori si trovano in una situazione di lavoro forzato con i figli che lavorano al loro fianco o per lo stesso datore di lavoro; in pratica, i bambini che lavorano perché i genitori si trovano in una situazione

---

<sup>115</sup> COLELLA A., *La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di schiavitù e del lavoro forzato (art. 4 CEDU)*, p. 250.

<sup>116</sup> Manuale di diritto europeo in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, 2015, p. 134.

<sup>117</sup> Corte EDU, sentenza 13 novembre 2012, C.N. c. Regno Unito (n. 4239/08), punti 70-82.

di lavoro forzato, sono anche essi considerati come vittime del lavoro forzato.<sup>118</sup> I bambini possono anche essere trafficati, reclutati con l'inganno o costretti a lavorare per un datore di lavoro senza che loro lo sappiano. Esempi di questo tipo possono essere i bambini che migrano da soli o che vengono costretti al lavoro domestico forzato. In questo caso, è improbabile che i tutori siano a conoscenza della situazione del bambino.<sup>119</sup>

## 2. La tratta di minori

A spiegare per la prima volta cosa si intende con “tratta di esseri umani” è il protocollo di Palermo, documento addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, che descrive questo fenomeno come “*Reclutare, trasferire, custodire o accogliere persone, per sfruttarle lavorativamente o sessualmente, ricorrendo ad azioni illecite quali inganno, minacce o coercizione*”. Tale documento risale al 2000, e oggi, nonostante molteplici misure di repressione adottate a livello nazionale ed europeo, la tratta di essere umani costituisce ancora un problema cruciale, dove spesso le vittime sono bambini e adolescenti in fuga da situazioni di estrema povertà o guerra.

La direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime all’art. 2, paragrafo 1, definisce tratta di esseri umani “*il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta*

---

<sup>118</sup> ILO 2021, *Hard to see, harder to count: Survey guidance to estimate forced labour of adults and children*.

<sup>119</sup> ILO 2017, *Global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage*.

*o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento”.*

La direttiva interessa i minori in quanto contiene alcune disposizioni - precisamente gli articoli da 13 a 16 - relative all'assistenza e al sostegno delle vittime minorenni della tratta di esseri umani e alla tutela dei minori nei procedimenti penali. A seguito di una valutazione specialistica di ciascuna vittima devono essere adottate specifiche misure di sostegno, gli Stati nominano un tutore per rappresentare l'interesse superiore del minore e forniscono sostegno alla famiglia del minore. Nel corso dei procedimenti penali, i minori hanno diritto ad avere un rappresentante, ad avere accesso alla consulenza legale gratuita, e ad essere ascoltati in audizione in locali adatti e da operatori formati a tale scopo. Per proteggere il minore, vi è inoltre la possibilità che l'udienza sia a porte chiuse e che questi sia ascoltato in aula indirettamente, ricorrendo alle tecnologie di comunicazione.<sup>120</sup>

Il tema della tratta dei minori è affrontato anche dalla direttiva 2004/81/EC. Attraverso tale strumento, le vittime della tratta possono ottenere titoli di soggiorno da parte degli Stati membri ospitanti, a condizione che collaborino alle indagini penali. La direttiva si applica ai minorenni solo nella misura decisa dagli Stati membri.<sup>121</sup>

La CEDU non prevede disposizioni specifiche sulla tratta di esseri umani, ma la Corte EDU interpreta l'art. 4 della CEDU nel senso che esso vieta la tratta di esseri umani. La Corte ha adottato la medesima definizione di tratta di esseri umani contenuta nell'art. lettera a), del Protocollo di Palermo e nell'art. 4,

---

<sup>120</sup> Manuale di diritto europeo in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, 2015, p. 137.

<sup>121</sup> Manuale di diritto europeo in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, 2015, p. 137.

lettera a), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani.<sup>122</sup>

L'81% delle vittime di tratta è costituito da minori che si trovano in Africa, Asia, Europa Orientale e Sud-Orientale, America latina, dunque Paesi dove vi è un altissimo tasso di disoccupazione, povertà e fragilità dei sistemi di welfare. Da qui parte il grosso dei lavoratori forzati, inclusi bambini e adolescenti, che finiscono nei cicli produttivi e nelle economie illecite dei Paesi a sviluppo avanzato. Flussi di persone che si differenziano in base alla tipologia di sfruttamento, alla provenienza delle vittime e alle esigenze logistiche e affaristiche dei gruppi criminali coinvolti.

Dati diffusi da UNODC nel 2016 e riguardanti un campione di 106 Paesi attestano che “i bambini sono il secondo gruppo di vittime di tratta più comunemente individuato a livello globale dopo le donne, con una percentuale che va dal 25 al 30 per cento del totale nel periodo 2012-2014”; su 63.251 vittime, 17.710 tra queste sono minori di cui 5.060 maschi e 12.650 femmine. Il rapporto del 2016 della Commissione europea sulla tratta di esseri umani ha evidenziato come nell'intera Unione vi fossero 15.8467 vittime accertate o presunte, e di queste ultime, il 76% sono donne e il 15% bambini e adolescenti.<sup>123</sup>

Sia in Italia che in Paesi come Francia, Spagna o Paesi Bassi, la presenza di mercati illegali o comunque poco monitorati favorisce indubbiamente lo sfruttamento dei minori nel lavoro sommerso ad opera di organizzazioni criminali, attive tanto sul fronte della tratta (trafficking in human beings) che in quello del traffico di esseri umani (smuggling in human beings).

---

<sup>122</sup> Manuale di diritto europeo in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, 2015, p. 137.

<sup>123</sup> SAVE THE CHILDREN, *Piccoli schiavi invisibili*, p. 5.

La contiguità tra tratta e traffico di migranti è evidente tanto nello sfruttamento lavorativo dei minori quanto in quello sessuale.<sup>124</sup>

Nella maggior parte dei casi, le vittime di tratta e sfruttamento sono minori in fuga da violenze, conflitti, crisi umanitarie o povertà, che giunti in Italia – e non essendo a conoscenza di canali di ingresso legali ma anche sicuri – si sono trovati costretti ad affidarsi ai trafficanti rischiando la vita in traversate estremamente difficili e traumatizzanti (e talvolta anche mortali) per poi finire il più delle volte nei circuiti della tratta e dello sfruttamento lavorativo. Secondo Europol, circa il 20% dei presunti responsabili di traffico in Europa presenta connessioni con la tratta di esseri umani. Il confine tra il traffico di esseri umani e la tratta e lo sfruttamento è infatti sempre più sottile, e ciò è dimostrato anche dalle ricerche condotte da Save The Children, le quali evidenziano un aumento dei casi di tratta, abuso e sfruttamento cominciati al momento dell'arrivo in Italia proprio per saldare il debito contratto per il viaggio.<sup>125</sup>

Dal 2012 Save the Children è intervenuta nella protezione delle giovani vittime di tratta attraverso il progetto Vie d'Uscita, il cui obiettivo è la protezione delle minori e neomaggiorenni vittime di tratta e sfruttamento sessuale con interventi di pronta accoglienza, orientamento, presa in carico, consulenza legale e percorsi di accompagnamento all'autonomia. L'azione dei partner di Save the Children non ha coperto l'intero territorio nazionale, ma nel 2016 è arrivato a coinvolgere alcuni territori considerati chiave nel fenomeno della tratta e dello sfruttamento minorile, ossia l'Abruzzo, le Marche, la Sardegna e il Veneto e la città di Roma.

Tra il 2016 e il 2017, le unità mobili dei partner del progetto Vie d'Uscita sono entrati in contatto con 1313 vittime di tratta, di cui 1076 neomaggiorenni o 237

---

<sup>124</sup> SAVE THE CHILDREN, *Piccoli schiavi invisibili*, p. 6.

<sup>125</sup> SAVE THE CHILDREN, *Piccoli schiavi invisibili*, p. 7.

minorenni, mentre tra il 2015 e il 2016 sono state contattate in totale 356 vittime. Bisogna comunque ricordare che questo dato riguarda il fenomeno solo rispetto a un numero limitato di territori, quelli in cui operano i partner di Save the Children, ma chiaramente è risaputo che l'economia illecita connessa alla tratta di minori ha una estensione ben più ampia di quella restituita dalle emersioni delle vittime e dalle attività di outreach territoriale condotte dalle unità di strada.<sup>126</sup>

### 3. Lo sfruttamento sessuale minorile

L'art. 34 della Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989 si occupa dello sfruttamento e abuso sessuale (sexual exploitation and abuse), stabilendo che “gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

1. che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
2. che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
3. che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.”

Prima di tale Convenzione non vi era alcun documento che tutelasse i minori dagli abusi sessuali, la necessità fu avvertita dal fatto che il fenomeno si stava espandendo sempre di più, soprattutto nei Paesi del terzo mondo.

Il traffico di minori ed il loro sfruttamento sessuale sono fenomeni che a volte si sovrappongono; i bambini vittime di tratta, infatti, lo sono spesso a scopo di

---

<sup>126</sup> SAVE THE CHILDREN, *Piccoli schiavi invisibili*, p. 8.

commercializzazione sessuale. A volte, alcuni minori vittime di traffico per altre forme di lavoro sono successivamente anche vittime di abusi sessuali sul posto di lavoro.

Il primo Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale minorile si tenne a Stoccolma nel 1996, e ha definito lo sfruttamento sessuale commerciale dei bambini (commercial sexual exploitation of children, CSEC) come *“una violazione dei diritti fondamentali delle ragazze e dei ragazzi che comporta l'abuso sessuale da parte di un adulto e la remunerazione in denaro o in natura sia per il bambino, sia per un terzo”*. L'ILO considera la prostituzione minorile, la pornografia infantile e la vendita e la tratta di bambini come crimini di violenza contro i bambini; sono considerati come sfruttamento economico simile al lavoro forzato o alla schiavitù, sono citati nella Convenzione dell'ILO n. 182/1999 come forme di lavoro che devono essere eliminate senza indugio.<sup>127</sup>

Sebbene sia praticamente impossibile conoscere la reale estensione del problema, data la sua natura nascosta e illegale, i dati dell'ILO sul lavoro minorile globale suggeriscono che, sebbene l'età in cui un bambino viene coinvolto possa essere molto giovane, i ragazzi tra i 15 e i 17 anni sono indubbiamente i più colpiti.

Questi giovani spesso subiscono danni irreparabili alla loro salute fisica e mentale, rischiano gravidanze precoci e soprattutto rischiano di contrarre malattie sessualmente trasmissibili, in particolare l'AIDS.<sup>128</sup>

Le cause dello sfruttamento sessuale di minori sono molteplici e complesse e i tipi di sfruttamento variano nei vari Paesi e regioni. Per esempio, in alcune aree

---

<sup>127</sup> IPEC, *Facts on Commercial sexual exploitation of children*.

<sup>128</sup> IPEC, *Facts on Commercial sexual exploitation of children*.

lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali è chiaramente legato al turismo straniero, mentre in altre è associato alla domanda locale.

### 3.1. Lo sfruttamento sessuale minorile nel mondo

Nella maggior parte dei Paesi le ragazze rappresentano l'80-90% delle vittime, anche se in alcuni luoghi prevalgono i ragazzi.<sup>129</sup>

- Nello Sri Lanka, i bambini diventano spesso preda di sfruttatori sessuali attraverso amici e parenti. La prevalenza di ragazzi che si prostituiscono qui è correlata turismo estero;
- Si stima che circa 12.000 bambini nepalesi, principalmente ragazze, vengono trafficati ogni anno a scopo di sfruttamento sessuale commerciale, all'interno del Nepal o nei bordelli in India e in altri Paesi;
- Circa l'84% delle ragazze che si prostituiscono intervistate in Tanzania ha riferito di essere stata picchiata, violentata o torturata o da agenti di polizia e sungu sungu (guardie della comunità locale). Almeno il 60% non aveva un posto fisso dove vivere. Alcune di queste ragazze hanno iniziato come bambine lavoratrici domestiche;
- In El Salvador, un terzo dei bambini sfruttati sessualmente tra i 14 e i 17 anni sono ragazzi. L'età media di ingresso nella prostituzione tra tutti i bambini intervistati era di 13 anni, lavoravano mediamente cinque giorni alla settimana, anche se quasi il 10 per cento ha riferito di lavorare sette giorni alla settimana;
- In Vietnam, la povertà familiare, la scarsa istruzione familiare e le disfunzioni familiari sono risultate essere le cause principali dello sfruttamento sessuale minorile. Il 16% dei bambini intervistati era analfabeta, il 38% aveva frequentato solo la scuola elementare. Il 66%

---

<sup>129</sup> IPEC, *Facts on Commercial sexual exploitation of children*.

ha dichiarato che le rette e le spese scolastiche erano al di là delle possibilità delle loro famiglie.<sup>130</sup>

### 3.2. La prostituzione minorile in Italia

In Italia, tra le vittime di tratta e sfruttamento sessuale i minori rumeni rappresentano una percentuale molto alta e diffusa su tutto il territorio nazionale. Se da una parte l'economia rumena ha avuto una grande crescita - dal 2015 ha conosciuto una delle crescite più elevate tra i Paesi dell'UE - la fase di sviluppo economico non è coincisa con una distribuzione equa della ricchezza e degli strumenti di welfare. Per questo motivo, lo stato di deprivazione economica ed esclusione sociale diffuso tra gli strati sociali più deboli e marginali della popolazione, ha indotto molte giovani ragazze inattive e disoccupate, così come fasce della popolazione molto vulnerabili, ad emigrare.<sup>131</sup>

Tra il 2016 e il 2017 nei vari territori coperti dalle attività del progetto Vie d'Uscita sono state contattate su strada 375 minori e neo-maggiorenni vittime di tratta di origine rumena. La quasi totalità di queste ragazze ha tra i 16 e i 17 anni e proviene da contesti socio-economici molto poveri, come le regioni della Muntenia e Moldavia, comprendenti i distretti di Bacau, Galati, Braila, Neamt, Suceava. Le adolescenti adescate in questi luoghi rappresentano un target indubbiamente facile da attrarre e manipolare, in quanto vi è l'assenza di una figura genitoriale autorevole o si tratta di ragazze fuggite da orfanotrofi o affidate a terzi.

Nei casi mappati da Save the Children, nel reclutamento delle vittime un ruolo centrale è spesso assunto da amiche coetanee o uomini adulti, figure che danno un'opportunità alle ragazze di abbandonare il loro Paese; in base a quanto è

---

<sup>130</sup> IPEC, *Facts on Commercial sexual exploitation of children..*

<sup>131</sup> SAVE THE CHILDREN, *Piccoli schiavi invisibili*, p. 27.

stato riferito dalle minori, il viaggio in Italia è pagato e gestito dal fidanzato e avviene su mezzi privati o furgoncini che collegano quotidianamente la Romania all'Italia. Durante questi viaggi, molti sfruttatori utilizzano carte di identità autentiche, ma dichiarano falsi legami parentali con la vittima quando questa è minore, e una volta arrivate in Italia, le vittime alloggiano in appartamenti procacciati o abitati da connazionali.<sup>132</sup>

Le testimonianze delle ragazze mostrano come, sin dal primo momento in cui arrivano in Italia, il controllo da parte degli sfruttatori è esercitato con violenze fisiche e psicologiche, e con un continuo ricorso alle minacce di offesa o di morte.

Secondo quanto riportato dagli operatori del progetto Vie d'Uscita, dopo le ragazze nigeriane, le ragazze rumene costituiscono il gruppo nazionale più numeroso presente nella prostituzione su strada (pari al 33%). La prostituzione delle ragazze rumene avviene sia nei centri cittadini che in zone periferiche ad un prezzo che si aggira attorno ai 50€. A Roma, in alcune aree urbane, le minori rumene e le nigeriane si alternano sullo stesso tratto di strada e, proprio come le coetanee nigeriane, anche le rumene vengono spinte frequentemente alla mobilità sul territorio nazionale. La loro giovane età e l'inesperienza rendono le vittime estremamente manipolabili dai loro sfruttatori, che operano o che sono affiliati ad organizzazioni piccole, ma in espansione dedite allo sfruttamento della tratta in Italia.<sup>133</sup>

Nel 2016 è stato osservato un ricorso a figure maschili che esercitano un controllo, anche telefonico, sulle ragazze su strada, e spesso si instaura un rapporto gerarchico basato sul controllo effettuato da una ragazza o una donna più anziana che supervisiona il lavoro e le attività delle altre ragazze, denunciandone allo sfruttatore eventuali mancanze.

---

<sup>132</sup> SAVE THE CHILDREN, *Piccoli schiavi invisibili*, p.27.

<sup>133</sup> SAVE THE CHILDREN, *Piccoli schiavi invisibili*, p.28.

In tutti casi monitorati da Save the Children, questo prolungato stato di sfruttamento, la violenza psicologica e la frequentazione di connazionali coinvolti nel traffico di persone, con il tempo inducono queste ragazze a scegliere di entrare nel business della prostituzione, assumendo anche dei ruoli attivi.<sup>134</sup>

Vi è purtroppo una scarsissima attenzione verso la cura e il monitoraggio di malattie anche facilmente diagnosticabili, e ciò fa sì che molte vittime si accorgano di avere una patologia quando questa si trova ormai in stadio avanzato.

Tale negligenza è rilevante soprattutto per quanto riguarda la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e le gravidanze indesiderate. Spesso, infatti, le ragazze sono costrette a rapporti sessuali non protetti dai loro stessi fidanzati/sfruttatori. E i casi di gravidanza indesiderata vengono spesso gestiti facendo ricorso, come nel caso delle coetanee nigeriane, al Cytotec; inoltre, alcune minori hanno riferito che in tali casi sono rientrate in patria anche su consiglio dei propri fidanzati per effettuare l'interruzione volontaria di gravidanza, il più delle volte in cliniche clandestine.<sup>135</sup>

#### 4. I minori e i conflitti armati

L'impiego dei minori nei conflitti armati è indubbiamente uno degli aspetti più problematici ma soprattutto drammatici del lavoro minorile; non a caso, il reclutamento forzato e obbligatorio di bambini è compreso tra le peggiori forme di lavoro minorile della Convenzione n. 182/1999 dell'ILO.

Nel mondo, più di 400 milioni di bambini vivono in zone di conflitto, ciò significa 1 bambino su 5 a livello globale.

---

<sup>134</sup> SAVE THE CHILDREN, *Piccoli schiavi invisibili*, p.28.

<sup>135</sup> SAVE THE CHILDREN, *Piccoli schiavi invisibili*, p.29.

In occasione della Conferenza sulla protezione dei bambini nei conflitti armati di Oslo, l'UNICEF ha stimato che tra il 2005 e il 2022 oltre 105.000 bambini sono stati reclutati ed impiegati nei conflitti, vittime di quelle che le Nazioni Unite considerano come le “Sei gravi violazioni” a danno dei bambini:

- uccisioni e mutilazioni;
- reclutamento o utilizzo dei bambini come soldati;
- violenza sessuale;
- sequestri; attacchi contro scuole e ospedali;
- impedimento nell'accesso all'assistenza umanitaria.

In base agli ultimi dati verificati, tra il 2005 e il 2022 sono state registrate oltre **315.000 gravi violazioni** su bambini e minori, commesse dai belligeranti in più di **30 situazioni di conflitto** in Africa, Asia, Medioriente e America latina: almeno 120.000 i bambini uccisi o mutilati, 105.000 reclutati o utilizzati nei conflitti, 32.500 quelli rapiti, 16.000 vittime di violenza sessuale.<sup>136</sup>

Tale fenomeno ostacolo almeno tre degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio:

- l'istruzione primaria universale (OSM 2) - infatti il bambino-soldato spesso è tagliato fuori dalla possibilità di frequentare la scuola;
- la riduzione della mortalità infantile (OSM 4) - i bambini coinvolti nei conflitti armati spesso non hanno accesso all'assistenza sanitaria e sono esposti a situazioni di pericolo di vita;
- la lotta contro l'HIV/AIDS, malaria e altre malattie (OSM 6) - i bambini nei gruppi armati sono soggetti ad abusi sessuali e sfruttamento.<sup>137</sup>

Gli obiettivi dell'Unicef sono:

- allontanare dei bambini dai gruppi armati o dagli eserciti;
- assicurare loro l'accesso ai servizi sanitari e sociali di base;

---

<sup>136</sup> UNICEF, *Bambini soldato*.

<sup>137</sup> UNICEF, *Bambini soldato*.

- consentire il reinserimento familiare e sociale degli ex bambini soldato;
- offrire loro alternative concrete attraverso percorsi di scolarizzazione, formazione psico-attitudinale, supporto psicologico, mediazione familiare e supporto alle comunità di provenienza;
- proporre progetti specifici rivolti alle bambine e ragazze vittime di violenza sessuale e alle giovani madri.<sup>138</sup>

Secondo il Rapporto 2019 del Segretario Generale su infanzia e conflitti armati, nel 2019 sono stati circa 7.750 i bambini reclutati e utilizzati da forze e gruppi armati, alcuni dei quali avevano addirittura 6 anni. La maggior parte dei casi sono stati perpetrati da attori non statali in Repubblica Democratica del Congo, Somalia e Siria. Le azioni rafforzate di prevenzione hanno portato al rilascio o alla separazione di oltre 13.200 bambini dalle forze armate o dai gruppi armati nel 2019.<sup>139</sup>

Per i bambini che riescono a scappare o vengono rilasciati, l'assistenza disponibile è molto limitata. Quasi sempre hanno delle ferite fisiche, che, se non curate in tempo, possono diventare disabilità per la vita, e chiaramente quelle mentali possono causare conseguenze psicologiche di lungo periodo come disturbi post traumatici da stress.

Per cercare di far fronte a tale problema è stato adottato un Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che enuncia: *“prendendo atto dell'adozione dello Statuto della Corte penale internazionale, che include fra i crimini di guerra nei conflitti armati sia internazionali che non internazionali, la chiamata di leva o l'arruolamento nelle forze armate nazionali di bambini di età inferiore a 15 anni, o il fatto di farli partecipare attivamente alle ostilità”*.

---

<sup>138</sup> UNICEF, *Bambini soldato*.

<sup>139</sup> UNICEF, *Bambini reclutati come soldati: rapiti e utilizzati dai gruppi armati anche a 6 anni*.

Nel 2005, con la Risoluzione n. 1612 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, la comunità mondiale si era impegnata su tale problematica istituendo l'agenda *Children and Armed Conflict* (CAAC) e con i meccanismi di monitoraggio e rapporto (MRM); l'UNICEF ha partecipato sin da subito a questo processo, co-presiedendo in 14 Stati delle task-force nazionali sul monitoraggio e sulla reportistica delle violazioni.<sup>140</sup>

##### 5. Il legame tra il lavoro minorile e la criminalità organizzata

La criminalità organizzata, purtroppo, non risparmia neanche i minori. Anzi, è molto comune che si entri a far parte di associazioni di tipo mafioso quando si è ancora minorenni; si tratta spesso di ragazzini che non sono ancora in grado di distinguere il bene dal male, ciò che è legale da ciò che è illegale, e che quindi non sanno esattamente a che cosa vanno incontro. Proprio per questi motivi i minori sono sicuramente delle “prede” facili per gli affiliati della criminalità organizzata.

Nel 2018, la Direzione investigativa antimafia ha consegnato al Parlamento la Relazione sull'attività del primo semestre, un dossier di oltre 500 pagine in cui si evidenziava come le organizzazioni traggano la "linfa vitale" necessaria a rigenerarsi "in soggetti sempre più giovani" mentre il fenomeno delle baby gang è ormai una "vera e propria deriva socio-criminale".<sup>141</sup>

Dalle indagini è emerso come i minori rappresentano una grande riserva per la criminalità, da impiegare soprattutto nelle attività di spaccio delle sostanze stupefacenti, attività alle quali partecipano addirittura i bambini. Ciò avviene soprattutto in Campania, dove inoltre le azioni delle baby gang sfociano in episodi di bullismo metropolitano e atti vandalici, anche a danno di edifici e scuole. Nella maggior parte dei casi, si tratta di ragazzi proveniente da

---

<sup>140</sup>UNICEF, *Minori nei conflitti armati, Fore (UNICEF): i bambini non sono merce di scambio.*

<sup>141</sup>IL FATTO QUOTIDIANO, *Mafia, la Dia: "Clan sempre più giovani. I minori esercito di riserva della criminalità, bambini usati per spaccio.*

situazioni familiari problematiche o comunque cresciuti in contesti che non offrono momenti di socializzazione e attività consone alla loro età: tutti questi sono chiaramente fattori che influiscono fortemente nel far sì che un ragazzo decida di far parte della criminalità organizzata.<sup>142</sup>

La Dia evidenzia come le mafie continuino ad avere una “capacità attrattiva” sui giovani, e non solo nel caso di ragazzi provenienti da famiglie mafiose ma anche e soprattutto quando queste fanno parte di un bacino molto più grande di “reclutamento generale” dal quale “attingere manovalanza criminale “. Bacino chiaramente sempre più alimentato dalle difficili condizioni economico-sociali del sud Italia: in contesti del genere, infatti, non viene offerta alcuna alternativa ai giovani per un’emancipazione dalla cultura mafiosa. Dunque, le mafie riducono “sensibilmente l’iniziativa imprenditoriale lecita, approfittano dello stato di bisogno di molti giovani e speculano sulla manodopera locale, dando l’effimera sensazione di distribuire un salario (sempre minimo per generare dipendenza e senza garantire i contributi previdenziali e quindi un futuro) ai giovani impiegati al suo servizio perché privi di alternative”.<sup>143</sup>

Ed è anche per queste ragioni che le indagini registrano anche una “modernizzazione” delle strategie criminali delle cosche, e “un sensibile abbassamento dell’età di iniziazione mafiosa”. E portano alla luce anche altri elementi su cui bisogna riflettere: la volontà delle nuove generazioni di affrancarsi dai vecchi boss, l’uso indiscriminato della violenza, l’ambizione di avere il giusto riconoscimento e di fare “carriera” all’interno delle organizzazioni.

---

<sup>142</sup> IL FATTO QUOTIDIANO, *Mafia, la Dia*: “Clan sempre più giovani. I minori esercito di riserva della criminalità, bambini usati per spaccio.

<sup>143</sup> IL FATTO QUOTIDIANO, *Mafia, la Dia*: “Clan sempre più giovani. I minori esercito di riserva della criminalità, bambini usati per spaccio.

Secondo la Dia, la trasformazione della cultura mafiosa investe anche il linguaggio, ed è al passo con i tempi. Non solo per quanto riguarda i contenuti delle comunicazioni - sempre criptiche, imperative e violente - ma soprattutto per gli strumenti social utilizzati, che consentono di aggregare velocemente gli affiliati al sodalizio e, allo stesso tempo, di rendere più difficoltosa l'intercettazione dei messaggi.<sup>144</sup>

## 6. Il lavoro minorile in Calabria

È dunque palese come il divario sociale, economico e culturale tra Nord e Sud Italia abbia ripercussioni anche sul lavoro minorile.

Secondo Tonino Russo, Segretario generale della Cisl Calabria, in Italia e in Calabria il problema dei minori che lavorano ha certamente una dimensione culturale, che chiama in causa “non solo la responsabilità della famiglia, ma anche quella della società nel suo complesso, delle agenzie educative, del sistema formativo e di istruzione, delle organizzazioni dei lavoratori e delle imprese”.<sup>145</sup> Esistono alcuni strumenti, come la legge regionale n. 3 del 12.02.2016 ha integrato la n. 13 del 19.04.2012 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare) prevedendo tra l'altro all'art. 10 bis, in tema di responsabilità sociale delle imprese, la necessità di “sviluppare una maggiore sensibilità tra i cittadini nei confronti delle problematiche connesse al lavoro minorile, al lavoro nero, al rispetto dei diritti sindacali e della sostenibilità ambientale”<sup>146</sup>. Lo Statuto dell'Azienda Calabria Lavoro prevede l'istituzione di un Osservatorio sul lavoro minorile. Bisognerebbe dunque valorizzare queste norme, integrandole, eventualmente, con strumenti più efficaci.

---

<sup>144</sup> IL FATTO QUOTIDIANO, *Mafia, la Dia*: “Clan sempre più giovani. I minori esercito di riserva della criminalità, bambini usati per spaccio.”

<sup>145</sup>Lamezia Oggi, *Lavoro minorile: Russo (Cisl)*, “Numeri fenomeno impressionanti”.

<sup>146</sup>Lamezia Oggi, *Lavoro minorile: Russo (Cisl)*, “Numeri fenomeno impressionanti”.

Quando si parla della Calabria, purtroppo, non si può negare l'impatto che la Ndrangheta ha su moltissimi aspetti della vita dei cittadini, nonché l'influenza che assume verso fenomeni tra i quali rientra appunto il lavoro minorile.

Un importantissimo intervento a riguardo è stato effettuato dal dottor Roberto Di Bella, presidente del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, che con il suo progetto "Liberi di scegliere" (divenuto anche un libro e successivamente un film) ha allontanato molti minori dalle famiglie affiliate alla Ndrangheta, con l'intento di dar loro una vita migliore, allontanandoli da quell'ambiente, e dando loro la possibilità, la libertà, appunto, di scegliere una vita diversa. Se è vero che la famiglia non si sceglie, è ancora più vero che quando si nasce in una famiglia mafiosa la propria sorte sembrerebbe segnata. Ed ecco che già da ragazzini, questi giovani si ritrovano a compiere crimini – più o meno efferati – a servizio delle loro famiglie o comunque di cosche locali.

Nei suoi quasi trent'anni di esperienza in Calabria, il magistrato ricorda di aver spesso processato minorenni che portavano gli stessi cognomi, ad ulteriore conferma del fatto che nascere in determinate famiglie mafiose significa avere un destino già scritto, caratterizzato dalla privazione del libero arbitrio e dal sistematico indottrinamento all'illegalità.<sup>147</sup>

*Si tratta di «ragazzi emotivamente soli, senza genitori da cui essere compresi o con cui condividere la quotidianità, o perché assorbiti dalla soffocante mentalità mafiosa o perché in carcere. La loro cultura – ispirata a regole arcaiche e tribali – non consente la formazione di una coscienza individuale, comprime le esigenze di libertà e la curiosità intellettuale tipica dei ragazzi in crescita».*<sup>148</sup>

Il progetto "Liberi di scegliere" nacque quando Di Bella si trovò a dover giudicare un minorenne appartenente ad una famiglia mafiosa, i cui fratelli

---

<sup>147</sup> Diritto penale e uomo, "Liberi di scegliere e i nuovi progetti di tutela dei minorenni, figli della 'ndrangheta", p.3.

<sup>148</sup> Di Bella R, Zapelli M, *Liberi di scegliere*, cit., pp. 193-194.

erano in carcere ed erano stato da lui stesso condannati in passato. Non avendo prove sufficienti per condannarlo, decise di applicare una misura di tipo civile: il minore fu allontanato dalla famiglia, privata inoltre della responsabilità genitoriale. Seppur con molte difficoltà, il progetto del giudice Di Bella si rivelò un successo, e il minore in questione fu solo il primo di sessanta ragazzi allontanati dalle loro famiglie con l'intento e la speranza di avere una vita migliore, ma anche e soprattutto una vita normale.<sup>149</sup> Un ruolo importante è stato assunto anche dalle madri di questi ragazzi – definite “vedove bianche”, in quanto i loro mariti si trovavano in carcere - molte delle quali hanno inizialmente provato molta rabbia nei confronti del giudice, accusato di aver portato via da loro i loro figli. Ma con il tempo, e con tanta pazienza e dialogo, molte di queste donne hanno compreso che quella decisione per loro dolorosa era in realtà la cosa giusta da fare, l'unica salvezza per i loro figli; alcune hanno deciso di collaborare con la giustizia, altre ancora hanno chiesto di poter andare via dalla Calabria insieme ai figli, in modo che anche loro potessero avere il loro riscatto.<sup>150</sup>

---

<sup>149</sup> *Comunione e liberazione, Roberto Di Bella. Liberi di scegliere.*

<sup>150</sup> *Comunione e liberazione, Roberto Di Bella. Liberi di scegliere.*

## CONCLUSIONI

*“Se v’è per l’umanità una speranza di salvezza e di aiuto, questo aiuto non potrà venire che dal bambino, perché in lui si costruisce l’uomo.”*

Queste parole di Maria Montessori dovrebbero far riflettere su qualcosa di fondamentale: l’uomo è il frutto di quella che è stata la sua infanzia. E alla luce di quanto esposto finora, è molto verosimile che un bambino che ha iniziato a lavorare in tenera età abbia un giorno delle ripercussioni non solo di tipo fisico, ma anche e soprattutto psicologico.

Assodato che c’è una differenza sostanziale tra *child work* e *child labour*, e che quindi non tutti i tipi di lavoro minorile costituiscono sfruttamento, l’interrogativo rimane sempre lo stesso: il lavoro minorile, di qualunque tipo esso sia, dovrebbe essere completamente eliminato (sostenendo dunque la teoria abolizionista) o dovrebbe essere lecito, seppur entro certi limiti?

Una risposta univoca è probabilmente impossibile da dare, dal momento che, a causa dell’ineguale distribuzione della ricchezza nel mondo, in alcune zone il lavoro minorile – o in certi casi, lo sfruttamento – costituisce ormai una prassi radicata, qualcosa di talmente normale da non essere messo nemmeno in discussione, e di conseguenza, se non sarà prima il tessuto economico e sociale a cambiare, questa situazione rimarrà immutata.

Se è vero che ogni Stato ha la propria legislazione in materia, è però indubbio che, in certi casi, la comunità internazionale dovrebbe intervenire più incisivamente. Certamente sono molti gli strumenti normativi a disposizione, ad essere messi in discussione dovrebbero essere, quindi, gli apparati di vigilanza e controllo, spesso poco efficienti o addirittura inesistenti.

Bisogna poi rimarcare come il fenomeno del lavoro minorile non sia presente solo in Paesi poveri o in via di sviluppo, ma in realtà anche molto vicine a noi,

come si evince da quanto è stato trattato precedentemente. Non si può negare che la legislazione italiana in materia sia abbastanza progredita e che con il tempo vi siano stati notevoli sviluppi, anche se di certo c'è ancora strada da fare. Indubbiamente, un primo grande problema è legato al lavoro sommerso, un fenomeno ampiamente presente nel nostro Paese che non risparmia i minori, anzi, sono proprio loro le vittime perfette che, in quanto molto giovani, sono malleabili e spesso costrette per necessità ad accettare condizioni di lavoro discutibili e prive di tutele giuridiche. Proprio in questo ambito vi sono differenze sostanziali tra Nord e Sud Italia e va ribadito che, nel Meridione, la criminalità organizzata si serve, per illeciti di vario tipo, di soggetti sempre più giovani irretiti da facili guadagni.

Ma come combattere questo fenomeno? Citando il giudice Nicola Gratteri: *“Molti invece continuano a pensare che le mafie garantiscano occupazione e benessere. Sarebbe opportuno fare chiarezza. Quelli garantiti dai boss, più che lavori sono vincoli, legami che non si spezzano, cambiali in bianco che prima o poi vengono portati all’incasso. La mafia non è generosa, ma opportunistica.”*<sup>151</sup>

Bisogna, dunque, sdoganare il falso mito della “mafia buona” e far comprendere ai giovani che *“queste scorciatoie hanno sempre “un padrone” che prima o poi chiede il conto”*<sup>152</sup>.

La scuola ha indubbiamente un ruolo fondamentale, è infatti necessaria una vera e propria rivoluzione culturale. Riprendendo ancora le parole del dott. Gratteri: *“È necessario diventare più credibili agli occhi dei giovani i quali, nell’età di frequenza della scuola, hanno bisogno di modelli chiari e precisi. La scuola deve riappropriarsi del suo ruolo istituzionale che è quello di educare, formare ed istruire e diventare più credibili significa agire con*

---

<sup>151</sup> GRATTERI N., NICASO A., *L’inganno della mafia*, p.47.

<sup>152</sup> GRATTERI N., NICASO A., *L’inganno della mafia*, p. 104.

*competenza dando a ciascun alunno pari opportunità formative. Solo la cultura, le competenze, oltre alla famiglia, possono dare ai giovani la possibilità di non cadere nelle “tentazioni” del malaffare”.*<sup>153</sup>

Serve una rivoluzione delle coscienze, per far capire ai bambini e ai ragazzi che l'istruzione è l'arma più potente che possano avere, in modo che non dovranno mai più pensare di dover ricorrere a certe scorciatoie, ma che saranno soltanto l'onestà e la cultura a renderli liberi e a portarli lontano.

---

<sup>153</sup>GRATTERI N., NICASO A., *L'inganno della mafia*, p. 103.

## BIBLIOGRAFIA

**C.A. PAUL**, *National Child Labor Committee (NCLC). Social Welfare History Project*, 2017.

*Cass., Sez. lav. 21 aprile 1993, n. 4658.*

*Cass., Sez. lav., 27 giugno 1986, n. 4288.*

*Cass., Sez. lav., 29 luglio 2002, n. 11182.*

*Cass., Sez. lav., 12 novembre 2002, n. 15880; 23 dicembre 1983, n. 7605; n. 1140/1977, n. 681/1968 e n. 1138/1954.*

*Citato in: Neera Burra, Born To Work: Child Labour In India, Oxford University Press, Delhi, 1995.*

**COLELLA A.**, *La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di schiavitù e del lavoro forzato (art. 4 CEDU).*

*Committee on the Rights of the Child, Report on the Twenty-second Session, 7dicembre 1999, CRC/C/90, par. 58.*

**Comunione e liberazione**, *Roberto Di Bella. Liberi di scegliere.*

*Considerations 1986 Working Group, UN Document, E/CN.4/1986/39, pp. 13–16, par. 71 citato in Detrick, The UN Convention on the Rights of the Child.*

**Corte EDU**, *sentenza 13 novembre 2012, C.N. c. Regno Unito (n. 4239/08), punti 70–82.*

**Di Bella R., Zapelli M.**, *Liberi di scegliere.*

**DI MAURO R.**, *La tutela del lavoro di bambini e degli adolescenti. Contratto e rapporto di lavoro: problematiche e sanzioni*, 2005.

*Dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali del lavoro e i suoi seguiti.*

**Diritto penale e uomo**, *“Liberi di scegliere e i nuovi progetti di tutela dei minorenni, figli della ‘ndrangheta”.*

**DORSCH G.**, *Die Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes*, Berlin: Duncker & Humblot, 1994.

**EUR-Lex**, *Direttiva 94/33/CE - protezione dei giovani sul lavoro.*

**GRATTERI N, NICASO A.**, *L'inganno della mafia.*

**GROOTAERT C.**, *Child Labour, An Economic Perspective*. International Labour Review, 1995

**HUMBERT F.**, *The challenge of child labour in international law*, Cambridge, 2009.

**IL FATTO QUOTIDIANO**, *Mafia, la Dia: “Clan sempre più giovani. I minori esercito di riserva della criminalità, bambini usati per spaccio.*

**ILO**, *Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, 1999.*

**ILO**, *Convenzione sull'età minima.*

**ILO**, *A Global Alliance against Forced Labour, Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work* (Geneva: International Labour Office, 2005).

**ILO**, *Abolition of Forced Labour, General Survey of the Reports relating to the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), and the Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)* (Geneva: International Labour Office, 1979).

**ILO**, *Global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage*, 2017.

**ILO**, *Hard to see, harder to count: Survey guidance to estimate forced labour of adults and children*, 2021.

**ILO**, *International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)*.

**ILO**, *International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)*, *Child labour and education*.

**ILO**, *International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)*, *Corporate social responsibility (CSR) and child labour*.

**ILO**, *International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)*, *Labour inspection*.

**ILO**, *International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)*, *Labour inspection and child labour monitoring*.

**ILO**, *Lavoro minorile, Stime globali 2020, Tendenze e percorsi per il futuro*.

**ILO**, *Raccomandazione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, 1999*.

**ILO**, *World Labour Report, 6* (Geneva: International Labour Office, 1993).

**IPEC**, *Facts on Commercial sexual exploitation of children*.

**Lamezia Oggi**, *Lavoro minorile: Russo (Cisl), "Numeri fenomeno impressionanti"*.

**LIEBEL M. E INVERNIZZIA.**, *The movements of Working Children and the International Labour Organization. A lesson on Enforced Silence, Children & Society, 2019, volume 33*.

**MANIER B.**, *Lavoro Minorile*, Torino, 2001.

*Manuale di diritto europeo in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, 2015*.

**MORELLO M.**, *Alle origini della tutela del lavoro minorile nello stato unitario: la l. 11 febbraio 1886, n.3657 a tutela dei bambini sfruttati*, 2019.

**NOIRIEL G.**, *Les Ouvriers dans la société française, XIX – XX siècle*, Seuil, Paris, 1986.

**SANDRIN J.**, *Enfants trouvés. enfants ouvriers, [XVII – XIX siècle, Trovatelli, bambini operai]*, Aubier, 1982.

**SANTOS PAIS M.**, *Opening Statements on the Day of General Discussion on the Economic Exploitation of Children*, Committee on the Rights of the Child, fourth session, 4th October 1993, CRC/C/20, Annex V, 50–52.

**SAVE THE CHILDREN**, *Dichiarazione dei diritti del fanciullo (Dichiarazione di Ginevra 1924)*.

**SAVE THE CHILDREN**, *Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo (Dichiarazione di New York 1959)*.

**SAVE THE CHILDREN**, *La posizione di Save the Children sul lavoro minorile, 2007*.

**SAVE THE CHILDREN**, *Piccoli schiavi invisibili*.

**UNICEF**, *Bambini-soldato*.

**UNICEF**, *Bambini reclutati come soldati: rapiti e utilizzati dai gruppi armati anche a 6 anni*.

**UNICEF**, *I bambini che lavorano*, Roma, 2007.

**UNICEF**, *Lavoro minorile: la posizione dell'Unicef*, 2004.

**UNICEF**, *Minori nei conflitti armati, Fore (UNICEF): i bambini non sono merce di scambio*.

**VAN BUEREN G.**, *The International Law of the Rights of the Child Berlin, 1995*.